Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 21 marzo 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 marzo 1980, n. **72.**
Contributi all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per il quinquennio 1979-83.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), fissato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 45, in lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1979, è elevato per lo stesso anno a lire 35 miliardi, e a lire 45 miliardi per l'esercizio finanziario 1980.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1981 e fino al 1983 la misura del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale di fisica nucleare è fissata in lire 35 miliardi.

All'adeguamento del contributo annuo di cui al precedente comma per l'attuazione del piano quinquennale 1979-83 dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, si provvederà con apposita disposizione da inserire nella legge di bilancio.

Art. 2.

All'onere di lire 10 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1979 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando limitatamente a lire 5.950 milioni i fondi afferenti alla voce « Istituzione di nuove Università statali », e limitatamente a lire 4.050 milioni quelli afferenti alla voce « Censimenti ISTAT generali », di cui all'elenco n. 6.

All'onere di lire 45 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, utilizzando quanto a lire 35 miliardi i fondi relativi alla voce « Contributo all'Istituto di fisica nucleare (INFN) », e limitatamente a lire 10 miliardi quelli afferenti alla voce « Difesa del suolo », di cui all'elenco n. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

LEGGE 13 marzo 1980, n. **73**.

Adeguamento dei termini in materia di pubblicità di atti formati all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per gli atti ricevuti od autenticati all'estero, i termini di cui agli articoli 2296, 2300, 2330, 2383, 2400, 2411, 2436, 2450-*bis*, 2519 e 2671 del codice civile, decorrono dalla data del deposito da effettuarsi a norma dell'articolo 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 13 marzo 1980, n. **74**.

Norme integrative della legge 10 maggio 1978, n. 177, sulla disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il notaio che ha presentato domanda di trasferimento alle sedi indicate nei bandi di concorso pubblicati entro il 31 dicembre 1977, per le quali non sia intervenuto provvedimento già eseguito mediante assunzione dell'esercizio delle funzioni notarili alla data di entrata in vigore della presente legge, deve trasmettere o presentare al Ministero di grazia e giustizia, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione, nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, del comunicato di cui all'articolo 2, dichiarazione contenente la conferma della domanda.

Nel caso di pluralità di domande la dichiarazione dovrà altresì contenere l'ordine di preferenza delle sedi richieste.

La domanda già proposta si considera rinunciata in mancanza della trasmissione o presentazione della dichiarazione o della indicazione dell'ordine di preferenza.

Art. 2.

Il Ministro provvede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia dell'elenco delle sedi notarili per le quali, ai sensi del primo comma dell'articolo 1, non sia intervenuto provvedimento di trasferimento già eseguito.

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 177, è sostituito dal seguente:

« Sono esclusi dal concorso gli aspiranti che alla scadenza dell'avviso di concorso non abbiano un periodo di almeno un anno di permanenza nella sede ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 20 marzo 1980, n. **75**.

Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio ed in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga di termine

Il termine del 29 febbraio 1980 di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, è prorogato fino al 30 aprile 1980.

Art. 2.

Computo della tredicesima mensilità

Con effetto dal 1° giugno 1979 ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, la base contributiva di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, all'articolo 36, numero 1), della legge 14 dicembre 1973, numero 829, nonché alle analoghe disposizioni previste in altri ordinamenti previdenziali del personale dello Stato e delle aziende autonome, comprende, per gli iscritti alle gestioni previdenziali disciplinate dalle disposizioni stesse, anche la tredicesima mensilità, ugualmente computata all'80 per cento, considerata con esclusione degli annessi assegni o indennità che non siano espressamente previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.

Dalla data indicata nel precedente comma, la tredicesima mensilità è assoggettata al contributo previdenziale obbligatorio nella misura stabilita dalle norme in materia.

Art. 3.

Riliquidazione dell'indennità di buonuscita

Ai dipendenti dello Stato e delle amministrazioni autonome, per i quali l'ultimo giorno di servizio sia compreso nel periodo 1° giugno 1969-31 maggio 1979, ed ai loro superstiti, l'indennità di buonuscita viene riliquidata a domanda integrando la base contributiva, computata nella determinazione dell'indennità corrisposta, dell'importo della tredicesima mensilità nei limiti di cui al precedente articolo 2.

Nei casi di ricongiunzione ai fini della indennità di buonuscita previsti dalle norme in materia, la riliqui-

dazione spetta anche se l'iscrizione alle gestioni previdenziali indicate nel primo comma dell'articolo 2 abbia avuto termine anteriormente al 1° giugno 1969, sempreché la cessazione definitiva dal servizio sia intervenuta nel periodo indicato nel comma precedente.

La domanda di riliquidazione, redatta su apposito modulo approvato dagli enti previdenziali, va inoltrata, dal personale cessato dal servizio durante il periodo indicato nel precedente primo comma alla competente gestione previdenziale entro il termine perentorio di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine si tiene conto della data di accettazione della raccomandata risultante dal timbro a data dell'ufficio postale. Sono fatte salve le domande presentate in applicazione del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Regolarizzazione delle posizioni contributive del personale

Per il personale in servizio alla data indicata nel primo comma dell'articolo 2 la quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico degli iscritti sarà determinata dalle amministrazioni di appartenenza, con le modalità di cui al primo comma del successivo articolo 5 e dovrà essere obbligatoriamente recuperata in dodici rate mensili sul trattamento economico di attività.

Il debito non recuperato, in tutto o in parte, sul trattamento economico di attività, sarà recuperato in sede di liquidazione dell'indennità di buonuscita.

La quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale indicato nel precedente articolo 3 sarà computata in unica soluzione all'atto della riliquidazione dell'indennità di buonuscita, con le modalità di cui al successivo articolo 5.

Al recupero di cui ai precedenti commi secondo e terzo provvedono direttamente le gestioni previdenziali interessate con trattenuta sugli importi comunque dovuti per indennità di buonuscita. Qualora ciò non si renda possibile le gestioni previdenziali potranno richiedere trattenute mensili sulla pensione spettante agli iscritti ed ai loro aventi causa, salva, in ogni altro caso, l'applicazione delle norme di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Il recupero delle quote di contributo sarà effettuato per i periodi di iscrizione alle gestioni previdenziali decorrenti dal 1° giugno 1969.

Le somme dovute a titolo di prestazione a norma del precedente articolo 3 e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi.

Art. 5.

Modalità per la regolarizzazione contributiva

Al fine di semplificare le procedure relative all'attuazione della presente legge, per la determinazione dei contributi previdenziali pregressi a carico del personale indicato nei precedenti articoli 2 e 3 saranno adottati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale nonché l'ente previdenziale interessato, coefficienti attuariali forfettizzati da applicarsi sull'importo della retribuzione contributiva spettante al personale predetto alla data di entrata in vigore della presente legge se in attività di servizio ovvero alla data della cessazione se in quiescenza.

Salva l'applicazione dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'ENPAS, in relazione alle esigenze operative connesse con l'attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo potrà utilizzare per la gestione previdenza del personale civile e militare dello Stato, il personale della gestione assistenza sanitaria in liquidazione per un massimo di 400 unità e, comunque, per non oltre 2 anni.

Art. 6.

Competenza dei tribunali amministrativi regionali

Le controversie in materia di indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto d'impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome appartengono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali; è abrogata ogni diversa disposizione.

I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed aventi ad oggetto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione della tredicesima mensilità di cui al precedente articolo 3 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

Nelle ipotesi regolate dal precedente articolo 3 i ricorsi in materia di riliquidazione della indennità di buonuscita sono proponibili avverso i provvedimenti adottati dalle competenti gestioni previdenziali sulle domande degli interessati.

Alle sentenze passate in giudicato alla data di cui a secondo comma e recanti condanna all'integrazione della indennità di buonuscita già corrisposta senza computare la tredicesima mensilità, gli enti previdenziali daranno esecuzione d'ufficio entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, osservando per il recupero della quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale le disposizioni di cui al precedente articolo 4.

Art. 7.

Contributo di riscatto e termini per la liquidazione dell'indennità di buonuscita

Per la determinazione del contributo di riscatto di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, e successive modificazioni, la base contributiva comprensiva della tredicesima mensilità sarà considerata per le sole domande di riscatto presentate in data successiva a quella di cui al primo comma dell'articolo 2.

Il disposto dell'articolo 1, lettera *c*), della legge 8 agosto 1977, n. 582, è applicabile, relativamente agli aumenti per campagne di guerra e per altri servizi speciali, al personale cessato dal servizio successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. L'onere per le maggiori prestazioni dovute agli interessati è a carico dell'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato. La domanda di riscatto deve essere presentata dal personale interessato o dai superstiti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e per i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato si applica il secondo comma dell'articolo 6.

I termini stabiliti dal terzo e quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, per la effettiva corresponsione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti statali sono entrambi elevati a novanta giorni. Lo stesso termine di novanta giorni si applica per la corresponsione della indennità di buonuscita da parte delle gestioni previdenziali indicate nel precedente articolo 2.

Art. 8.
Liquidazione delle indennità di cessazione del rapporto

Ai fini della liquidazione delle indennità di cessazione del rapporto d'impiego dovute al personale dello Stato, comprese le aziende autonome, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e di altre analoghe disposizioni, si considera, quale base di calcolo, lo stesso trattamento economico, inclusa la tredicesima mensilità, computato per l'indennità di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, spettante al personale di ruolo e non di ruolo dello Stato. La liquidazione delle indennità stesse è effettuata sulla base dell'80 per cento di una mensilità del predetto trattamento economico, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.

Art. 9.
Assegni vitalizi

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli relative al computo della tredicesima mensilità non si applicano in nessun caso per gli assegni vitalizi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Art. 10.
Riapertura del termine per l'opzione

Il termine per l'opzione di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, è riaperto per centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per coloro che avessero già optato per il mantenimento dell'assegno vitalizio.

Art. 11.
Trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale

A decorrere dal 1° gennaio 1976, gli assegni vitalizi, liquidati o da liquidarsi, per cessazioni dal servizio fino al 31 dicembre 1975, dal Fondo di previdenza dei dipendenti statali, dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali e dall'Istituto postelegrafonici, per i quali non sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e sono posti a carico del Fondo sociale mediante costituzione di apposita gestione autonoma.

L'assistenza sanitaria continua ad essere erogata nelle forme e carichi preesistenti.

Art. 12.
Misura degli assegni vitalizi

L'importo degli assegni vitalizi, di cui al precedente articolo 11, è determinato, per l'anno 1976, nella misura di lire 608.400, da ripartire in 13 rate mensili di lire 46.800.

L'importo di cui al precedente comma è ulteriormente elevato nella stessa misura e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, disposti da provvedimenti di legge o derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 della legge sopracitata.

I titolari di assegni vitalizi di importo superiore a quello della pensione sociale, che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, mantengono il maggior trattamento fino a quando la parte eccedente l'importo della pensione sociale è assorbita in dipendenza degli aumenti di cui al precedente comma.

Art. 13.
Assegni di riversibilità

Gli assegni di riversibilità posti a carico del Fondo sociale secondo quanto disposto dal precedente articolo 11 e quelli da liquidare per decessi successivi al 31 dicembre 1975 sono regolati dalle norme che disciplinano le pensioni ai superstiti nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Gli assegni di riversibilità di cui al primo comma non possono essere complessivamente nè inferiori alla misura indicata nei primi due commi del precedente articolo 12 nè superiori all'intero ammontare dell'assegno vitalizio diretto.

Non è dovuta in nessun caso, al coniuge ed ai figli superstiti, l'indennità prevista dall'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14.
Modalità di pagamento

La corresponsione degli assegni vitalizi avviene dal 1° gennaio 1976 con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni sociali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 15.
Contenzioso

I ricorsi contro i provvedimenti dell'INPS sono disciplinati dalle norme che regolano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Art. 16.
Determinazione delle riserve matematiche

L'ammontare delle riserve matematiche relative agli assegni vitalizi da trasferire ai sensi del precedente articolo 11 è determinato in relazione all'età del titolare e all'importo dell'assegno, riferiti alla data del 31 dicembre 1975, facendo uso delle tariffe approvate con decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.

L'importo dell'assegno di cui al precedente comma è calcolato al netto delle eventuali ritenute, operate a norma di legge dagli istituti interessati per l'assistenza sanitaria.

I rapporti finanziari tra l'INPS e gli enti medesimi saranno regolamentati con il decreto di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

Art. 17.
Norme applicabili

Per quanto non previsto dalla presente legge, continuano a trovare applicazione in quanto compatibili le disposizioni sugli assegni vitalizi, già erogati dal

Fondo di previdenza dei dipendenti statali, dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti di enti locali e dall'Istituto postelegrafonici.

Art. 18.

Contributo previdenziale obbligatorio

Ferma restando la rivalsa del 2,50 per cento a carico dei dipendenti, la scala crescente della misura dei contributi previdenziali obbligatori di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è ulteriormente prorogata fino a raggiungere il 9,60 per cento dal 1° gennaio 1984.

Art. 19.

Rimborsi alle gestioni previdenziali

Le spese sostenute dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti dello Stato, al netto delle somme trattenute e recuperate ai sensi del quarto comma del precedente articolo 4 per la riliquidazione delle indennità di buonuscita a norma dell'articolo 3 saranno rimborsate dallo Stato con inizio dall'anno 1980 sulla base delle effettive prestazioni erogate ai dipendenti dello Stato e delle amministrazioni autonome.

Per le prestazioni erogate alle altre categorie iscritte al Fondo di previdenza gestito dall'ENPAS i relativi oneri sono posti a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

Quelle sostenute dalle altre gestioni previdenziali, sempre al netto delle somme trattenute recuperate ai sensi del quarto comma del precedente articolo 4 saranno rimborsate, con decorrenza dall'anno 1980, dalle aziende autonome interessate. Lo Stato provvederà a corrispondere alle predette aziende le somme erogate dalle stesse gestioni previdenziali.

Art. 20.

Indennità di buonuscita sui trattamenti provvisori

I trattamenti economici corrisposti in via provvisoria in applicazione del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, si considerano ai fini della liquidazione del trattamento di previdenza, salvo conguaglio, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 69 del decreto stesso. Le somme eventualmente corrisposte in più saranno recuperate sulla pensione in godimento.

Art. 21.

Personale degli enti soppressi

Le disposizioni dell'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si applicano a tutto il personale degli enti interessati ai provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma nonchè al personale comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base a leggi speciali.

E' data facoltà al personale destinato ad enti pubblici di optare, entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di assegnazione, per l'inquadramento nei ruoli speciali di cui al terzo comma del citato articolo 24-*quinquies*.

Art. 22.

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 260.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1980

PERTINI

COSSIGA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1980, n. 76.

Disposizioni di carattere generale relative alla omologazione C.E.E. di trattori agricoli o forestali a ruote e norme di attuazione delle prescrizioni tecniche concernenti taluni loro elementi e caratteristiche

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta legge che prevede l'emanazione delle prescrizioni tecniche adeguate alle corrispondenti disposizioni approvate dai competenti organi delle Comunità europee;

Visti inoltre gli articoli 1 e 6 della legge stessa che richiedono l'approvazione dei modelli della « scheda informativa », della « scheda di omologazione » e del « certificato di conformità »;

Ritenuta la necessità di dettare le norme di applicazione delle suddette disposizioni;

Riconosciuta l'opportunità di precisare gli adempimenti per la disciplina transitoria della materia in attesa dell'emanazione di tutte le prescrizioni tecniche da adottarsi in attuazione di tutte le direttive comunitarie particolari;

Vista la direttiva particolare n. 74/151/CEE del 4 marzo 1974, adottata dal Consiglio delle Comunità europee, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote;

Attesa la necessità di conformarsi alle prescrizioni tecniche adottate con la predetta direttiva particolare;

Riconosciuto che le prescrizioni tecniche da emanare riguardano la competenza congiunta di tutte le amministrazioni interessate all'attuazione della direttiva;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

La « scheda informativa » è il documento predisposto dal costruttore che accompagna la domanda di omologazione C.E.E. di un tipo di trattore agricolo o forestale a ruote ed il cui modello figura nell'allegato I al presente decreto.

Art. 2.

La « scheda di omologazione » è il documento rilasciato al costruttore dal Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., attestante che un tipo di trattore agricolo o forestale a ruote è conforme ai dati riportati nella scheda informativa e soddisfa ai controlli previsti nella stessa scheda di omologazione il cui modello figura nell'allegato II.

Art. 3.

Il « certificato di conformità » è il documento mediante il quale il costruttore o altro soggetto dal medesimo legalmente abilitato dichiara che un esemplare di trattore agricolo o forestale a ruote è costruito conformemente al prototipo omologato C.E.E. ed il cui modello figura nell'allegato III.

Art. 4.

Nelle more dell'emanazione di tutte le prescrizioni tecniche previste dalla scheda di omologazione, il Ministero dei trasporti, qualora il tipo di trattore agricolo o forestale a ruote soddisfi ai controlli effettuati in conformità alle singole prescrizioni tecniche già adottate, in applicazione dell'art. 9 della legge 8 agosto 1977, n. 572 e su richiesta dell'interessato, rilascia la scheda di omologazione compilata per la sola parte relativa ai controlli effettuati in conformità alle predette prescrizioni.

Capo II

ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE DI CUI ALLA DIRETTIVA PARTICOLARE N. 74/151/CEE

Art. 5.

Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio dell'omologazione C.E.E. ai tipi di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda:

a) il peso massimo autorizzato a pieno carico;

b) l'alloggiamento ed il montaggio delle targhe posteriori di immatricolazione;

c) i serbatoi di carburante liquido;

d) la zavorratura;

e) il segnalatore acustico;

f) il livello sonoro ammissibile ed il dispositivo di scappamento (silenziatore),

si applicano le prescrizioni indicate negli allegati da IV a IX.

Art. 6.

Ai fini dell'omologazione nazionale del tipo di trattore agricolo o forestale per quanto riguarda le caratteristiche di cui al precedente art. 5, il costruttore o altro soggetto legalmente abilitato ha facoltà ai sensi dell'art. 9 della legge 8 agosto 1977, n. 572, di richiedere l'applicazione delle prescrizioni tecniche indicate negli allegati dal IV al IX salvo quanto previsto nel successivo comma.

Dal 1° maggio 1981 i tipi di trattore agricolo o forestale a ruote potranno ottenere l'omologazione nazionale per quanto concerne le caratteristiche di cui ai punti *a*), *b*), *d*) ed *f*) di cui all'art. 5 a condizione che essi soddisfino alle prescrizioni tecniche contenute negli allegati IV, V, VII e IX.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1980

PERTINI

COSSIGA — PRETI — BISAGLIA — MARCORA — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *marzo* 1980
Atti di Governo, registro n. 26, *foglio n.* 13

ALLEGATO I

MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA (*a*)

0. *Dati generali*
0.1 Marca (ragione sociale)
0.2 Tipo e denominazione commerciale (specificare eventualmente le varianti)
0.3 Nome e indirizzo del costruttore
0.4 Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore
0.5 Posizione e modo di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari:
0.5.1 sul trattore
0.5.2 sul motore
0.6 Sul trattore la numerazione nella serie del tipo inizia dal numero...

1. *Caratteristiche costruttive del trattore* (accludere fotografie 3/4 anteriore a 3/4 posteriore, nonché lo schema complessivo quotato del trattore)
1.1 Numero di assi e di ruote
1.1.1 Numero di assi con pneumatici accoppiati (eventualmente)
1.2 Ruote motrici (numero, posizione, possibilità di innesto e di disinnesto di un altro asse)
1.3 Posizione e disposizione del motore

2. *Dimensioni e pesi* (*b*) (mm e kg)
2.1 Interasse o interassi (*c*)
2.2 Carreggiata dei vari assi (misure tra i piani di simmetria dei pneumatici semplici o accoppiati secondo il montaggio normale dei pneumatici) (che il costruttore deve precisare) (*d*)
2.3 Dimensioni massime (o fuori tutto) del trattore senza accessori forniti a richiesta e con dispositivo d'aggancio
2.3.1 Lunghezza (*e*)
2.3.2 Larghezza (*f*)
2.3.3 Altezza (*g*)
2.3.4 Sbalzo anteriore (*h*)
2.3.5 Sbalzo posteriore (*i*)
2.3.6 Altezza minima dal suolo (*j*)
2.4 Peso a vuoto del trattore in ordine di marcia, senza accessori forniti a richiesta, ma con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzatura e conducente (*k*)
2.4.1 Ripartizione di tale peso tra gli assi
2.5 Zavorratura (descrizione)
2.5.1 Ripartizione delle zavorre tra gli assi
2.6 Pesi tecnicamente ammissibili dichiarati dal costruttore
2.6.1 Peso massimo a pieno carico del trattore secondo i tipi previsti di pneumatici

2.6.1.1 Ripartizione di tale peso tra gli assi
2.6.2 Limiti della ripartizione del peso tra gli assi (specificare i limiti minimi in percentuale sull'asse anteriore ... e sull'asse posteriore ...)
2.6.3 Peso massimo su ciascuno degli assi secondo i tipi previsti di pneumatici
2.6.4 Peso rimorchiabile
2.6.5 Carico verticale massimo al punto d'aggancio (gancio o sistema speciale sull'attacco a tre punti (*l*)
2.6.5.1 Posizione del punto d'applicazione
2.6.5.1.1 Altezza dal suolo
2.6.5.1.2 Distanza sul piano verticale passando per l'asse dell'assale posteriore

3\. *Motore*
3.1 Costruttore
3.2 Denominazione
3.3 Tipo (a scoppio, ad accensione per compressione, ecc.), ciclo
3.4 Numero e disposizione dei cilindri
3.5 Alesaggio, corsa, cilindrata
3.6 Potenza massima (indicare la norma seguita, ad esempio ISO, BSI, CUNA, DIN, DGM, SAE) a ... giri/minuto con taratura di serie
3.7 Coppia massima a ... giri/minuto (la stessa norma che per il punto 3.6)
3.8 Carburante o combustibile normalmente utilizzato
3.9 Serbatoio del carburante o del combustibile (capacità e ubicazione)
3.10 Serbatoio ausiliare del carburante o del combustibile (capacità e ubicazione)
3.11 Alimentazione del motore (tipo)
3.12 Eventuale compressore (tipo, comando, sovrappressione di alimentazione del motore)
3.13 Eventuale regolatore di velocità (principio di funzionamento)
3.14 Impianto elettrico (voltaggio, terminale a massa negativo o positivo)
3.15 Generatore (tipo e potenza *nominale*)
3.16 Accensione (tipo degli apparecchi, tipo dell'anticipo)
3.17 Dispositivo per la soppressione delle correnti parassite (descrizione)
3.18 Raffreddamento (ad aria, ad acqua)
3.19 Livello sonoro esterno
3.20 Dispositivo di scappamento (silenziatore) (schema descrittivo)
3.21 Misure adottate contro l'inquinamento atmosferico
3.22 Dispositivo di arresto del motore

4\. *Trasmissione del movimento* (schema di trasmissione con disegno) (*m*)
4.1 Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.)
4.2 Frizione (tipo)
4.3 Scatola del cambio (tipo, presa diretta, sistema di comando)
4.4 Trasmissione motore, scatola cambio, differenziale (o differenziali), eventuali relè, eventuale ruota libera
4.5 Demoltiplicazione della trasmissione, con e senza gruppo di rinvio (*n*)

Marcia	Rapporto del cambio	Rapporto del differenziale	Demoltiplicazione totale
1ª	....	....	....
2ª	....	....	....
3ª	....	....	....
....	....	....	....
Retromarcia	....	....	....

4.6 Velocità massima del trattore con la marcia più alta calcolata in km/h (fornire gli elementi del calcolo) (*n*)
4.7 Avanzamento effettivo delle ruote motrici dopo un giro completo
4.8 Indicatore di velocità, contagiri e registratore di tempo (eventuali)
4.9 Eventuale bloccaggio del differenziale
4.10 Prese di forza (numero dei giri/min. e rapporto tra questo numero di giri e quello del motore) (numero e posizione):
4.10.1 principali
4.10.2 altre
4.11 Protezione delle prese di forza
4.12 Protezione degli elementi motori, delle parti sporgenti e delle ruote
4.12.1 protezione su un lato
4.12.2 protezione su più lati
4.12.3 protezione ad avvolgimento totale

5\. *Organi di sospensione*
5.1 Pneumatici normalmente montati (dimensioni, caratteristiche, pressione di gonfiamento su strada e carico massimo ammesso)
5.2 Eventuale tipo di sospensione di ciascun asse o ruota
5.3 Altri dispositivi eventuali

6\. *Dispositivo di sterzo* (schema descrittivo)
6.1 Tipo del meccanismo e della trasmissione alle ruote, tipo degli eventuali servo-organi (sistema e schema di funzionamento, eventualmente marca e tipo) e sforzo sul volante
6.2 Angolo massimo sterzatura delle ruote:
6.2.1 volta a destra ... (gradi). Numero di giri del volante
6.2.2 volta a sinistra ... (gradi). Numero di giri del volante
6.3 Diametro minimo di volta (senza freni) (*o*):
6.3.1 a destra
6.3.2 a sinistra

7\. *Frenatura* (schema descrittivo complessivo e schema di funzionamento) (*p*)
7.1 Dispositivo di frenatura di servizio
7.2 Dispositivo di frenatura di soccorso (eventuale)
7.3 Dispositivo di frenatura di stazionamento
7.4 Eventuali dispositivi supplementari (in particolare rallentatore)
7.5 Calcolo del sistema di frenatura: determinazione del rapporto tra la somma delle forze frenanti alla periferia delle ruote e le forze esercitate sul comando
7.6 Accoppiamento dei comandi di frenatura destro e sinistro
7.7 Eventuali sorgenti di energia esterna (caratteristiche, capacità dei serbatoi di energia, pressioni massima e minima, manometro, segnalatore del livello minimo di energia sul cruscotto, serbatoi a depressione e valvole di alimentazione, compressori di alimentazione, osservanza delle norme in materia di apparecchiature a pressione)
7.8 Trattori per i quali e previsto l'aggancio di un rimorchio
7.8.1 dispositivi per la frenatura del rimorchio
7.8.2 raccordi, giunti, dispositivi di protezione

8\. *Campo di visibilità, retrovisori, dispositivi di protezione contro i capovolgimenti e contro le intemperie, sedili, piattaforma di carico e livello sonoro all'altezza degli orecchi del conducente*
8.1 Campo di visibilità
8.2 Retrovisori
8.3 Dispositivi di protezione contro i capovolgimenti
8.3.1 Descrizione (tipo, amovibili o no, ecc.)
8.3.2 Dimensioni interne ed esterne
8.3.3 Materiali impiegati e modo di costruzione
8.4 Cabina, prescrizioni generali
8.4.1 Porte (numero, dimensioni, senso d'apertura, serrature e cerniere)
8.4.2 Parabrezza e altri vetri eventuali (numero e posizione, materiali utilizzati)
8.4.3 Tergicristallo
8.5 Altri dispositivi di protezione contro le intemperie
8.6 Sedili e poggiapiedi
8.6.1 Sedile del conducente (posizione e caratteristiche)
8.6.2 Sedile per accompagnatore (numero, dimensioni, posizione e caratteristiche)
8.6.3 Poggiapiedi
8.7 Piattaforma di carico:
8.7.1 Dimensioni
8.7.2 Posizione
8.7.3 Carico tecnicamente ammissibile

8.7.4 Ripartizione del carico sugli assi del trattore
8.8 Livello sonoro all'altezza degli orecchi del conducente
8.9 Dispositivi per facilitare l'accesso al posto di guida
9. *Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa* (schemi esterni del trattore, con disegno quotato che indichi la posizione delle superfici luminose di tutti i dispositivi, colore delle luci)
9.1 Dispositivi obbligatori
9.1.1 Proiettori anabbaglianti
9.1.2 Luci di posizione anteriori
9.1.3 Luci di posizione posteriori
9.1.4 Indicatori di direzione
9.1.5 Catadiottri rossi posteriori
9.1.6 Illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore
9.2 Dispositivi facoltativi:
9.2.1 Proiettori abbaglianti
9.2.2 Proiettori fendinebbia
9.2.3 Luci di arresto
9.2.4 Proiettori di lavoro
9.2.5 Luci di stazionamento
10. *Varie*
10.1 Segnalatori acustici
10.2 Dispositivo di attacco previsto per uno sforzo orizzontale massimo di kg ...; eventualmente per un carico verticale massimo di kg ... (*q*)
10.3 Sollevamento idraulico, attacco treppunte
10.4 Presa di corrente per l'alimentazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa del rimorchio (eventualmente)
10.5 Posizione e identificazione dei comandi
10.6 Posizione delle targhe di immatricolazione
10.7 Dispositivo anteriore di rimorchio
10.8 Segnale di pericolo

Note

Per ciascuna rubrica che richieda un corredo di fotografie o di schemi, devono essere indicati i numeri dei rispettivi allegati:

(*a*) Per ogni dispositivo approvato, la descrizione può venire sostituita da un rinvio a tale approvazione. Del pari, la descrizione non è necessaria per qualsiasi elemento che risulti chiaramente dagli schemi o disegni allegati alla scheda.
(*b*) Raccomandazioni ISO R.612-1967 e R.1176-1970.
(*c*) Raccomandazione ISO R.789-1968 (termine A.3).
(*d*) Raccomandazione ISO R.789-1968 (termine A.2).
(*e*) Raccomandazione ISO R.789-1968 (termine A.5).
(*f*) Raccomandazione ISO R.789-1968 (termine A.6).
(*g*) Raccomandazione ISO R.789-1968 (termine A.7).
(*h*) Raccomandazione ISO R.612-1967 (termine 21).
(*i*) Raccomandazione ISO R.612-1967 (termine 22).
(*j*) Raccomandazione ISO R.612-1967 (termine 8).
(*k*) Il peso del conduttore è valutato forfettariamente in 75 kg.
(*l*) Raccomandazione ISO R.1176-1970 (termine 4.14).
(*m*) I dati richiesti devono essere forniti per tutte le varianti eventualmente previste.
(*n*) E' ammessa una tolleranza del 5%.
(*o*) Raccomandazione ISO R.789-1968 (termine A.14).
(*p*) Per ciascuno dei dispositivi di frenatura occorre precisare:
— tipo e natura dei freni (schema quotato) (a tamburi, a disco, ecc.; ruote frenate, collegamento con le ruote frenate, guarnizioni, loro natura, superfici frenanti, raggio dei tamburi, ganasce o dischi, peso dei tamburi, dispositivi di registrazione);
— trasmissione e comando (allegare schema) (costituzione, registrazione, rapporto delle leve, accessibilità del comando, sua disposizione, comandi a nottolino in caso di trasmissione meccanica, caratteristiche dei principali pezzi della trasmissione, cilindri e pistoni di comando, cilindri apriceppi).
(*q*) valori in relazione alla resistenza meccanica del dispositivo di attacco.

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO II

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE C.E.E.

A. DATI GENERALI

La compilazione di una scheda di omologazione nell'ambito della procedura di omologazione C.E.E. comporta le seguenti operazioni:

1. Compilare, sulla base dei dati corrispondenti figuranti nella scheda di informazioni, dopo aver verificato la loro esattezza, le rubriche previste a questo scopo nel modello della scheda di omologazione che figura al punto *B* del presente allegato.

2. Iscrivere la o le menzioni indicate di fronte a ciascuna delle rubriche del modello di scheda di omologazione, dopo aver effettuato le operazioni seguenti corrispondenti a tali menzioni:

« CONF »: verifica della conformità dell'elemento o della caratteristica rubricata alle indicazioni figuranti nella scheda di informazioni;
« DP »: verifica della conformità dell'elemento o della caratteristica rubricata alle prescrizioni armonizzate prese in esecuzione della direttiva particolare;
« PV »: redazione del processo verbale del collaudo, che dev'essere allegato alla scheda di omologazione;
« SCH »: verifica dell'esistenza di uno schema.

B. MODELLO DI SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CONCERNENTE UN TRATTORE

0. *Dati generali*
0.1 Marca (ragione sociale)
0.2 Tipo e denominazione commerciale (specificare eventualmente le varianti)
0.3 Nome e indirizzo del costruttore
0.4 Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore
0.5 Posizione e modo di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari sul trattore DP
0.6 Sul trattore la numerazione nella serie del tipo inizia dal numero ...

1. *Dimensioni e pesi* (mm e kg)

1.1	Interasse o interassi	CONF
1.2	Lunghezza	DP
1.3	Larghezza	DP
1.4	Altezza a vuoto	DP
1.5	Zavorrature	DP
1.6	Peso massimo tecnicamente ammissibile a pieno carico	CONF
1.6.1	Ripartizione di tale peso tra gli assi	CONF
1.7	Peso massimo autorizzato a pieno carico	DP
1.7.1	Ripartizione di tale peso tra gli assi	DP
1.8	Peso massimo tecnicamente ammissibile su ciascuno degli assi	CONF
1.9	Peso massimo autorizzato su ciascuno degli assi	DP
1.10	Limiti tecnicamente ammissibili per la ripartizione del peso tra gli assi	CONF
1.11	Limiti autorizzati per la ripartizione del peso tra gli assi	DP
1.12	Peso rimorchiabile	DP
1.13	Carico verticale massimo al punto d'aggancio	DP

2. *Motore*

2.1	Costruttore	
2.2	Potenza massima (indicare la norma seguita) ... giri/minuto	CONF
2.3	Serbatoi del carburante o del combustibile	DP
2.3.1	Eventuali serbatoi ausiliari del carburante o del combustibile	DP
2.4	Dispositivo per la soppressione delle correnti parassite	DP PV
2.5	Eventuale regolatore di velocità	DP
2.6	Livello sonoro esterno ammissibile	DP PV
2.7	Dispositivo di scappamento (silenziatore)	DP PV SCH
2.8	Inquinamento atmosferico	
2.8.1	Opacità della fumata con motori Diesel	DP PV
2.9	Dispositivo d'arresto del motore	DP

3.	*Trasmissione del movimento*	
3.1	Velocità massima teorica calcolata con la marcia più alta (in km/h) . . .	CONF
3.2	Velocità massima misurata con la marcia più alta (in km/h)	DP
3.3	Retromarcia	DP
3.4	Presa (prese) di forza	DP
3.5	Protezione degli elementi motori, delle parti sporgenti delle ruote	DP
4.	*Organi di sospensione*	
4.1	Pneumatici normalmente montati . .	CONF
5.	*Dispositivo di sterzo*	
5.1	Tipo del meccanismo e della trasmissione alle ruote	DP
5.2	Tipo del servocomando e sforzo sul volante	DP
6.	*Frenatura*	
6.1	Dispositivo di frenatura di servizio . .	DP
6.2	Dispositivo di frenatura di stazionamento .	DP
6.3	Eventuali dispositivi supplementari . .	CONF
6.4	Dispositivo per l'azionamento della frenatura del rimorchio (eventualmente) .	DP
6.5	Condizioni dei collaudi	PV
6.6	Risultati dei collaudi	PV
7.	*Campo di visibilità, retrovisori, dispositivi di protezione contro i capovolgimenti e contro le intemperie, sedili, piattaforma di carico livello sonoro all'altezza degli orecchi del conducente*	
7.1	Campo di visibilità	DP
7.2	Retrovisori	DP
7.3	Dispositivi di protezione contro i capovolgimenti	DP
7.3.1	Arco di sicurezza	DP
7.3.2	Telaio di sicurezza	DP
7.3.3	Cabina di sicurezza	DP
7.3.4	Eventuali altri dispositivi di protezione .	DP
7.4	Cabina, prescrizioni generali	
7.4.1	Porte	DP
7.4.2	Parabrezza ed altri vetri	DP
7.4.3	Tergicristallo	DP
7.5	Altri dispositivi di protezione contro le intemperie	DP
7.6	Sedili e poggiapiedi	
7.6.1	Sedile del conducente	DP
7.6.2	Sedile per accompagnatore .	DP
7.6.3	Poggiapiedi	DP
7.7	Piattaforma di carico .	DP
7.8	Livello sonoro all'altezza degli orecchi del conducente . .	DP
7.9	Dispositivi per facilitare l'accesso al posto di guida	DP
8.	*Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa*	
8.1	Dispositivi obbligatori	
8.1.1	Proiettori anabbaglianti . . .	DP
8.1.2	Luci di posizione anteriori	DP
8.1.3	Luci di posizione posteriori .	DP
8.1.4	Indicatori di direzione	DP
8.1.5	Catadiottri rossi posteriori	DP
8.1.6	Illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore	DP
8.2	Dispositivi facoltativi	
8.2.1	Proiettori abbaglianti	DP
8.2.2	Proiettori fendinebbia .	DP
8.2.3	Luci di arresto .	DP
8.2.4	Proiettori di lavoro .	DP
8.2.5	Luci di stazionamento .	DP
9.	*Varie*	
9.1	Segnalatori acustici	DP
9.2	Collegamenti tra trattori e rimorchio	DP
9.3	Presa di corrente per l'alimentazione dei dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa del rimorchio	DP
9.4	Posizione e identificazione dei comandi .	DP
9.5	Posizione delle targhe d'immatricolazione .	DP
9.6	Dispositivo anteriore di rimorchio . .	DP
9.7	Segnale di pericolo	DP

Io sottoscritto certifico che la descrizione contenuta nella scheda di informazione n. . . fornita dal costruttore corrisponde al trattore n. . . motore n. (1) . . . . , presentato dal costruttore come prototipo del modello . . . .

Dalle constatazioni effettuate su richiesta del costruttore . . . . risulta che il trattore sopra descritto e presentato come prototipo di una serie soddisfa a tutte le menzioni indicate nella presente scheda.

Fatto a . . . ., il . . . .

. . . .
(Firma)

(1) Se indicato dal costruttore.

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO III

MODELLO

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Io sottoscritto . . . .
(nome del costruttore o del suo mandatario)

certifico che il trattore

1. marca . . . .
2. tipo . . . .
3. numero della serie del tipo . . . .

è interamente conforme al tipo omologato . . . . . .
a . . . ., il . . . .
da . . . . descritto nella scheda di omologazione n. . . . e nella scheda di informazione n. . . .

Fatto a . . . . ., il . . . .

. . . .
(Firma)

. . . .
(Funzione)

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO IV

PESO MASSIMO AUTORIZZATO A PIENO CARICO

1. Il peso massimo autorizzato a pieno carico, tecnicamente ammissibile, indicato dal costruttore, viene adottato come peso massimo autorizzato a pieno carico dall'amministrazione competente a condizione che:

1.1 siano soddisfacenti i controlli effettuati dall'amministrazione, in particolare dal punto di vista frenatura e sterzo;

1.2 non siano superati il peso massimo a pieno carico di 14 tonnellate ed il peso massimo su ciascuno degli assi di 10 tonnellate.

2. Qualunque siano le condizioni di carico del trattore, il peso trasmesso alla strada dalle ruote anteriori del trattore non dovrà essere inferiore al 20% del peso a vuoto del trattore stesso.

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO V

1. *Forma e dimensioni degli alloggiamenti delle targhe posteriori d'immatricolazione*
Gli alloggiamenti di cui sopra presentano una superficie rettangolare piana o approssimativamente piana delle seguenti dimensioni minime:
— lunghezza 240 mm,
— altezza 165 mm.

2. *Posizione degli alloggiamenti e montaggio delle targhe*
Gli alloggiamenti devono essere tali che, dopo corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:

2.1 Posizione della targa nel senso della larghezza
La linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria del trattore negli Stati membri in cui la circolazione si svolge a destra, e più a sinistra del piano di simmetria del trattore negli Stati membri in cui la circolazione si svolge a sinistra.
Nei Paesi in cui la circolazione si svolge a destra, il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano di simmetria del trattore e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del trattore, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima.
Nei Paesi in cui la circolazione si svolge a sinistra, il bordo laterale destro della targa non può trovarsi più a destra del piano verticale parallelo al piano di simmetria del trattore e tangente al luogo in cui la sezione trasversale, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima.

2.2 Posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del trattore.
La targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria del trattore.

2.3 Posizione della targa rispetto alla verticale.
La targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del trattore lo richieda, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale, e cioè:

2.3.1. di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante il numero d'immatricolazione è inclinata verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m;

2.3.2. di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero d'immatricolazione è inclinata verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m.

2.4 Altezza della targa rispetto al suolo.
L'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a m 1,20. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile rispettare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1.20 m, ma deve essere il più possibile vicina a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del trattore, e non può comunque superare 2,5 m.

2.5 Determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo.
Le altezze di cui ai punti 2.3 e 2.4 devono essere misurate a trattore scarico.

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO VI

SERBATOI DI CARBURANTE LIQUIDO

1. I serbatoi di carburante devono essere fabbricati in modo da resistere alla corrosione. Essi devono soddisfare alle prove di tenuta stagna effettuate dal costruttore, ad una pressione pari al doppio della pressione relativa di servizio e, in ogni caso, pari almeno a 1,3 bar. Qualsiasi eventuale sovrappressione o ogni pressione che superi la pressione di servizio deve essere automaticamente compensata mediante dispositivi appropriati (orifizi, valvole di sicurezza, ecc.). Gli orifizi d'aerazione devono essere concepiti in modo da prevenire ogni rischio di infiammazione del carburante. Il carburante non deve poter uscire attraverso il tappo del serbatoio o i dispositivi previsti per compensare la sovrappressione, neppure in caso di capovolgimento completo del serbatoio; sarà tollerato solo uno sgocciolamento.

2. I serbatoi di carburante devono essere installati in modo da essere protetti dalle conseguenze di un urto frontale o di un urto alla parte posteriore del trattore: le parti sporgenti, i bordi taglienti, ecc. devono essere evitati nelle vicinanze dei serbatoi.

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO VII

ZAVORRATURA

Se il trattore deve essere munito di zavorre per soddisfare alle altre prescrizioni previste per l'omologazione CEE, queste devono essere fornite dal costruttore del trattore e devono essere metalliche, adatte alla posa e debbono recare il marchio della ditta costruttrice, nonché l'indicazione del loro peso approssimativo in chilogrammi.

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO VIII

SEGNALATORE ACUSTICO

1. Il segnalatore deve recare il marchio di omologazione C.E.E. previsto dalla direttiva del Consiglio, del 27 luglio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al segnalatore acustico dei veicoli a motore (1).

2. Caratteristiche del segnalatore montato sul trattore.

2.1 Collaudo acustico.
All'atto dell'omologazione di un tipo di trattore, il controllo delle caratteristiche del segnalatore montato su di esso è effettuato nella maniera seguente:

2.1.1 il livello di pressione sonora dell'apparecchio montato sul trattore è misurato ad una distanza di 7 m davanti al trattore stesso; quest'ultimo è posto, a motore spento, su un terreno libero da ostacoli e quanto più levigato possibile. La tensione effettiva deve essere quella fissata al punto 1.2.1. dell'allegato I della direttiva di cui al punto 1;

2.1.2 le misure sono effettuate sulla base della curva di ponderazione A delle norme CEI (Commissione elettrotecnica internazionale);

2.1.3 il livello massimo di pressione sonora è ricercato in un settore compreso fra 0,5 e 1,5 m di altezza dal suolo;

2.1.4 il massimo trovato deve essere superiore o uguale a 93 dB(A).

(1) G.U. n. L 176 del 10 agosto 1970, pag. 12.

Il Ministro dei trasporti
PRETI

ALLEGATO IX

I. *Livelli sonori ammissibili*

I.1 Limiti.
Il livello sonoro dei trattori di cui all'articolo 1 della presente direttiva, misurato nelle condizioni previste dal presente allegato, non deve superare il seguenti limiti:
89 dB(A) per trattori aventi un peso a vuoto superiore a 1,5 tonnellate;
85 dB(A) per trattori aventi un peso a vuoto inferiore o pari a 1,5 tonnellate.

I.2 Strumenti di misura.
Le misure del rumore provocato dai trattori sono effettuate mediante un fenometro conforme al tipo descritto nella pubblicazione n. 179, prima edizione 1965, della commissione elettrotecnica internazionale.

I.3 Condizioni di misura.
Le misure sono effettuate al trattore vuoto in una zona sgombra e sufficientemente silenziosa (rumore circostante e rumore del vento inferiori di almeno 10 dB(A) al rumore da misurare).
Questa zona può essere costituita, per esempio, da uno spazio aperto di 50 metri di raggio, la cui parte centrale, per almeno 20 metri di raggio, deve essere pra-

ticamente orizzontale e rivestita di cemento, di asfalto o altro materiale analogo e non deve essere ricoperta di neve farinosa, di erbe alte, terra soffice o cenere. Il rivestimento della pista deve essere tale che i pneumatici non producano rumore eccessivo Questa condizione è valida soltanto per la misura del rumore dei trattori in movimento.

Le misure sono fatte con tempo sereno e vento debole. Nessun'altra persona all'infuori dell'osservatore che effettua la lettura dello strumento deve rimanere nelle vicinanze del trattore o del microfono, poichè la presenza di spettatori può influenzare sensibilmente le letture dello strumento, quando tali spettatori si trovano nelle vicinanze del trattore o del microfono. Ogni punta estranea alle caratteristiche del livello sonoro generale non è presa in considerazione nella lettura.

I.4 Metodo di misura.

I.4.1 Misura del rumore dei trattori in movimento (per la omologazione). Si effettuano almeno due misure su ciascun lato del trattore. Possono essere effettuate misure preliminari di regolazione, che però non sono prese in considerazione.

Il microfono è collocato a 1,2 metri dal suolo e a una distanza di 7,5 metri dall'asse di marcia CC del trattore, misurata secondo la perpendicolare PP' a tale asse (figura 1).

Sulla pista di prova sono tracciate due linee AA' e BB' parallele alla linea PP' e situate a 10 metri anteriormente e posteriormente a tale linea. Il trattore è portato a velocità costante, alle condizioni in appresso specificate, fino alla line AA'. In questo momento, l'acceleratore è spinto a fondo con la massima adeguata rapidità. L'acceleratore è mantenuto in questa posizione fino a che la parte posteriore del trattore (1) abbia superato la linea BB', poi viene staccato il più rapidamente possibile.

La massima intensità rilevata costituisce il risultato della misura.

(1) Se l'insieme del trattore comprende un rimorchio, non sarà tenuto conto del rimorchio per il passaggio della linea BB'.

I.4.1.1 La velocità da considerare sarà uguale ai tre quarti della velocità massima raggiungibile con il rapporto più elevato utilizzato su strada.

I.4.1.2 Interpretazione dei risultati.

I.4.1.2.1 Per tener conto delle imprecisioni degli strumenti di misura, il risultato di ogni misura è dato dal valore letto sullo strumento, diminuito di 1 dB(A).

I.4.1.2.2 Le misure sono considerate valide se il divario fra due misure consecutive effettuate sullo stesso lato del trattore non supera 2 dB(A).

I.4.1.2.3 Il valore preso in considerazione è il risultato più elevato delle misure. Se tale valore è superiore di non più di 1 dB(A) al livello massimo ammissibile e per la categoria alla quale appartiene il trattore, si procede ad una seconda serie di due misure. Tre dei quattro risultati così ottenuti devono rientrare nei limiti prescritti.

I.4.2 Misura del rumore dei trattori fermi (non per l'omologazione).

I.4.2.1 Posizione del fonometro.

Il punto di misura è il punto x indicato nella figura 2, che si trova ad una distanza di 7 m dalla più vicina superficie del trattore.

Il microfono è collocato a 1,2 m dal suolo.

I.4.2.2 Numero di misure.

Si effettuano almeno due misure.

I.4.2.3 Condizioni di prova del trattore.

Il motore di un trattore senza regolatore di velocità è portato al regime che dà un numero di giri equivalente ai tre quarti del numero dei giri al minuto che, secondo il costruttore, corrisponde alla potenza massima del motore. Il numero di giri al minuto del motore è misurato mediante uno strumento indipendente, per esempio un banco a rulli e un tachimetro. Se il motore è munito di un regolatore di velocità, che impedisce che il motore superi il numero di giri corrispondente alla sua potenza massima, lo si fa girare alla velocità massima consentita dal regolatore.

Prima di procedere alle misure, il motore è portato alla sua temperatura normale di funzionamento.

POSIZIONI PER LA PROVA DEI TRATTORI IN MOVIMENTO

Figura 1

I.4.2.4 Interpretazione dei risultati.
Tutte le letture del livello sonoro sono indicate nel verbale.
E' indicato eventualmente anche il criterio di valutazione della potenza del motore.
Nel verbale deve figurare anche il carico del trattore.
Le misure sono considerate valide se il divario tra due misure consecutive effettuate sullo stesso lato del trattore non supera 2 dB(A).
E' considerato risultato della misura il valore più elevato.

POSIZIONE PER LA PROVA DEI TRATTORI FERMI

Figura 2

II. *Dispositivo di scappamento* (silenziatore)

II.1 Se il trattore è munito di dispositivi destinati a ridurre il rumore dello scappamento (silenziatore), si osservano le prescrizioni del presente punto II. Se il condotto di aspirazione del motore è munito di un filtro ad aria, necessario per garantire l'osservanza del livello sonoro ammissibile, tale filtro si considera parte del silenziatore e le prescrizioni del presente punto II sono del pari applicabili a questo filtro.

II.2 Lo schema del dispositivo di scappamento deve essere allegato alla scheda di omologazione del trattore.

II.3 Sul silenziatore dovranno essere indicati in caratteri ben leggibili ed indelebili la marca ed il tipo.

II.4 I materiali assorbenti fibrosi possono essere impiegati nella costruzione del silenziatore solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

II.4.1 I materiali assorbenti fibrosi non devono trovarsi nelle parti del silenziatore attraversate dai gas;

II.4.2 dispositivi adeguati devono garantire il mantenimento in posto dei materiali assorbenti fibrosi per tutta la durata di utilizzazione del silenziatore;

II.4.3 i materiali assorbenti fibrosi devono resistere ad una temperatura (°C) superiore di almeno il 20% alla temperatura di funzionamento che si può presentare nella parte del silenziatore in cui si trovano i materiali assorbenti fibrosi.

Il Ministro dei trasporti
PRETI

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1980.

Autorizzazione alla società « Delta di Aldo Bompani & C. S.a.s. », in Firenze, all'esercizio dell'attività di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Delta di Aldo Bompani & C. - Società in accomandita semplice », con sede in Firenze, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Delta di Aldo Bompani & C. - Società in accomandita semplice », con sede in Firenze, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(2450)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1980.

Sostituzione di membri effettivi e supplenti della commissione regionale per l'impiego del Piemonte.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera del Piemonte;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale dispone, tra l'altro, che le commissioni regionali per la mobilità della manodopera assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 7852 del 1° dicembre 1979, con la quale l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, i signori Domenico Serena, Sergio Penna, Aventino Pace e i signori Guglielmo

Cavalli, Marcello Mascherpa, Silvio Galotti, rispettivamente membri effettivi e membri supplenti in rappresentanza della Federazione regionale unitaria CGIL-CISL-UIL, i quali hanno rassegnato le dimissioni dall'incarico, con i signori Bruno Torresin, Giovanni Avonto, Giovanni Longo, quali membri effettivi e con i signori Roberto Brignolo, Piero Valpreda, Emanuela Merli, quali membri supplenti;

Decreta:

I signori Bruno Torresin, Giovanni Avonto, Giovanni Longo e i signori Roberto Brignolo, Piero Valpreda, Emanuela Merli sono nominati rispettivamente membri effettivi e membri supplenti della commissione regionale per l'impiego del Piemonte, quali rappresentanti della Federazione regionale unitaria CGIL-CISL-UIL, in sostituzione dei signori Domenico Serena, Sergio Penna, Aventino Pace, Guglielmo Cavalli, Marcello Mascherpa e Silvio Galotti, dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(2333)

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Sicilia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663), relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate province nelle quali possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Trapani - grandinata dell'8 giugno 1979.

Ragusa - gelate del 27, 28 novembre 1978, 13, 14 gennaio 1979; grandinata del 29 novembre 1978; tromba d'aria del 30 novembre 1978.

Siracusa - gelate del 4, 6 gennaio 1979.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonché le provvidenze contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previsto dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Ragusa - gelate del 27, 28 novembre 1978, 13, 14 gennaio 1979; grandinata del 29 novembre 1978; tromba d'aria del 30 novembre 1978:

comune di Acate per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 59, 60, 61, 62;

comune di Chiaramonte Gulfi per i fogli di mappa numeri 5, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 59, 60, 61, 62, 69, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 100, 101, 102, 103, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 129, 131, 132;

comune di Comiso per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 28, 29, 30, 39, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65;

comune di Ispica per i fogli di mappa numeri 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97;

comune di Modica per i fogli di mappa numeri 97, 98, 99, 116, 117, 118;

comune di Pozzallo per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;

comune di Ragusa per i fogli di mappa numeri 127, 153, 154, 155, 182, 183, 260, 261, 262, 263;

comune di S. Croce Camerina per i fogli di mappa numeri 6, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 33, 37;

comune di Scicli per i fogli di mappa numeri 5, 9, 14, 15, 21, 31, 41, 51, 55, 56, 71, 72, 73, 74, 76, 87, 99, 100, 101, 113, 114, 116, 117, 118, 120, 128, 131, 134, 135, 141;

comune di Vittoria per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 174, 175, 177, 178, 179, 180, 184, 186, 187, 191, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1980

Il Ministro: MARCORA

(2325)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Vinitaly - Salone internazionale delle attività vitivinicole », in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Vinitaly - Salone internazionale delle attività vitivinicole », che avrà luogo a Verona dal 13 al 20 aprile 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 10 marzo 1980

p. *Il Ministro*: CORTI

(2706)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1980.

Modificazioni al decreto ministeriale 27 dicembre 1979 concernente le dogane presso le quali sono accentrate le operazioni di importazione definitiva e temporanea e le operazioni di esportazione definitiva e temporanea relative agli esemplari riportati nelle appendici 1ª e 2ª della convenzione di Washington del 3 marzo 1973.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 9-*bis* del citato testo unico che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di accentrare presso talune dogane le operazioni doganali di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci o a merci trasportate con determinati veicoli o viaggianti sotto determinati regimi doganali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, concernente la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, le categorie delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonchè la competenza per materia delle dogane di seconda e di terza categoria;

Vista la convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 24 febbraio 1976);

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 31 dicembre 1979, concernente le dogane presso le quali sono accentrate le operazioni di importazione e di esportazione, anche temporanee, degli esemplari di specie iscritte nelle appendici 1ª e 2ª della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al citato decreto ministeriale 27 dicembre 1979;

Decreta:

Art. 1.

Il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 31 dicembre 1979, è sostituito dal seguente:

« Le operazioni di importazione definitiva e di importazione temporanea relative agli esemplari riportati nelle appendici I e II al decreto ministeriale 31 dicembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 12 febbraio 1980, possono essere effettuate esclusivamente presso le dogane di Bari, Chiasso, Cremona, Domodossola, Firenze, Genova, Milano 1ª, Modena, Napoli, Roma 1ª, Roma 2ª, Segrate (aeroporto di Linate), Somma Lombardo (aeroporto Malpensa), Trieste ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(2790)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1980.

Assoggettamento della ditta Cotonificio Rossi S.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95;

Vista la sentenza n. 146/1980 depositata in data 11 marzo 1980, con la quale il tribunale di Vicenza ha dichiarato lo stato d'insolvenza del Cotonificio Rossi S.p.a., con sede in Vicenza, Borgo Berga n. 3, ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1979, n. 95, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, ed ha altresì dichiarato che la società stessa è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall'art. 1 del decreto-legge n. 26 citato;

Ritenuto che sussistano i requisiti e ricorrano i motivi di pubblico interesse perchè sia disposta l'amministrazione straordinaria del Cotonificio Rossi S.p.a. e sia autorizzata la continuazione all'esercizio dell'impresa per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La ditta Cotonificio Rossi S.p.a., con sede legale in Vicenza, Borgo Berga n. 3, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata per due anni la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge citato.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Gaetano Calabria, nato a Bassano del Grappa (Vicenza), il 10 aprile 1923.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole 24 Ore; il Gazzettino; il Giornale di Vicenza.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(2813)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 492/80 della commissione, del 29 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 493/80 della commissione, del 29 febbraio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 494/80 della commissione, del 29 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 495/80 della commissione, del 29 febbraio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 496/80 della commissione, del 29 febbraio 1980, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 497/80 della commissione, del 29 febbraio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 498/80 della commissione, del 29 febbraio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 499/80 della commissione, del 29 febbraio 1980, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 500/80 della commissione, del 29 febbraio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 501/80 della commissione, del 29 febbraio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 502/80 della commissione, del 29 febbraio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 503/80 della commissione, del 29 febbraio 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 504/80 della commissione, del 29 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 505/80 della commissione, del 29 febbraio 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° marzo 1980, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 506/80 della commissione, del 29 febbraio 1980, che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° marzo 1980, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 507/80 della commissione, del 29 febbraio 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° marzo 1980, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 508/80 della commissione, del 29 febbraio 1980, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° marzo 1980, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 509/80 della commissione, del 29 febbraio 1980, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 510/80 della commissione, del 29 febbraio 1980, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 511/80 della commissione, del 29 febbraio 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 512/80 della commissione, del 29 febbraio 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 513/80 della commissione, del 29 febbraio 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 514/80 della commissione, del 27 febbraio 1980, che istituisce un controllo comunitario sulle importazioni di taluni filati di poliesteri.

Regolamento (CEE) n. 515/80 della commissione, del 28 febbraio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti, della voce 67.02 della tariffa doganale comune, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 516/80 della commissione, del 29 febbraio 1980, relativo al trasferimento di latte scremato in polvere all'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 517/80 della commissione, del 29 febbraio 1980, relativo ad una gara per la mobilitazione di granturco destinato alla Repubblica della Zambia a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 518/80 della commissione, del 28 febbraio 1980, che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 519/80 della commissione, del 28 febbraio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/79 recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di formaggi verso talune destinazioni.

Regolamento (CEE) n. 520/80 della commissione, del 29 febbraio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 521/80 della commissione, del 29 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Informazione sull'entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka sul commercio dei tessili.

Pubblicati nel n. L 58 *del* 1° *marzo* 1980.

(52/C)

Regolamento (CEE) n. 522/80 del Consiglio, del 3 marzo 1980, che proroga il dazio provvisorio antidumping su certe fibre acriliche originarie degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 523/80 della commissione, del 3 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 524/80 della commissione, del 3 marzo 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 525/80 della commissione, del 28 febbraio 1980, che rinvia la presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79.

Regolamento (CEE) n. 526/80 della commissione, del 28 febbraio 1980, che rinvia la presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 298/80.

Regolamento (CEE) n. 527/80 della commissione, del 28 febbraio 1980, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 528/80 della commissione, del 29 febbraio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti n. 43 (codice 0430), originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 529/80 della commissione, del 29 febbraio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle sottovesti a maglia non elastica né gommata, per bambini piccoli (bébés), della categoria di prodotti n. 68 (codice 0680), originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 530/80 della commissione, del 29 febbraio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai linoleum, per qualsiasi uso, anche tagliati, ecc., della categoria di prodotti n. 102 (codice 1020), originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 531/80 della commissione, del 3 marzo 1980, relativo al proseguimento delle azioni promozionali e pubblicitarie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari menzionate nel regolamento (CEE) n. 723/78.

Regolamento (CEE) n. 532/80 della commissione, del 29 febbraio 1980, che modifica gli importi compensativi monetari per taluni prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II del trattato

Regolamento (CEE) n. 533/80 della commissione, del 3 marzo 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 534/80 della commissione, del 3 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 535/80 della commissione, del 3 marzo 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 536/80 della commissione, del 3 marzo 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 537/80 della commissione, del 3 marzo 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 538/80 della commissione, del 3 marzo 1980, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 539/80 della commissione, del 3 marzo 1980, che modifica il tasso di restituzione applicabile all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nello allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 540/80 della commissione, del 3 marzo 1980, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 59 *del* 4 *marzo* 1980.

(53/C)

Regolamento (CEE) n. 541/80 del Consiglio, del 3 marzo 1980, che dispone talune misure provvisorie di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Spagna.

Regolamento (CEE) n 542/80 della commissione, del 4 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n 543/80 della commissione, del 4 marzo 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 544/80 della commissione, del 3 marzo 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle ampolle di vetro per recipienti isolanti della voce n. 70.12 della tariffa doganale comune, originari della Iugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 545/80 della commissione, del 3 marzo 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli accumulatori elettrici, al piombo, della sottovoce 85.04 A della tariffa doganale comune, originari della Iugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 546/80 della commissione, del 4 marzo 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1641/71 per quanto concerne le norme di qualità per le mele e le pere da tavola.

Regolamento (CEE) n. 547/80 della commissione, del 4 marzo 1980, che attenua le misure di salvaguardia applicabili alla importazione di conserve di funghi.

Regolamento (CEE) n. 548/80 della commissione, del 4 marzo 1980, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili alla importazione di conserve di funghi originarie di Taiwan.

Regolamento (CEE) n. 549/80 della commissione, del 4 marzo 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 550/80 della commissione, del 4 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 60 *del* 5 *marzo* 1980.

(54/C)

Regolamento (CEE) n 551/80 del Consiglio, del 3 marzo 1980, che deroga alla definizione della nozione di prodotti originari per tener conto della situazione particolare del Malawi e del Kenia per quanto riguarda taluni articoli da pesca (mosche per la pesca).

Regolamento (CEE) n. 552/80 del Consiglio, del 3 marzo 1980, che deroga alla definizione della nozione di prodotti originari per tener conto della particolare situazione di Maurizio relativamente alla produzione di conserve di tonno.

Regolamento (CEE) n. 553/80 della commissione, del 5 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 554/80 della commissione, del 5 marzo 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 555/80 della commissione, del 5 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 556/80 della commissione, del 5 marzo 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 557/80 della commissione, del 5 marzo 1980, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 558/80 della commissione, del 5 marzo 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili, della categoria di prodotti n. 114 (codice 1140), originari di Hong Kong beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 559/80 della commissione, del 5 marzo 1980, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina in Francia.

Regolamento (CEE) n. 560/80 della commissione, del 5 marzo 1980, recante deroga a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2042/75 nel quadro della gara permanente di cui alla decisione n. 80/254/CEE del 22 febbraio 1980.

Regolamento (CEE) n. 561/80 della commissione, del 5 marzo 1980, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco.

Regolamento (CEE) n. 562/80 della commissione, del 5 marzo 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 563/80 della commissione, del 5 marzo 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 61 *del* 6 *marzo* 1980.

(55/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 53

Corso dei cambi del 14 marzo 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	855,20	855,20	855,25	855,20	855,10	855,25	855,10	855,20	855,20	855,20
Dollaro canadese	728,20	728,20	728,50	728,20	728,10	728,30	728 —	728,20	728,20	728,20
Marco germanico	465,05	465,05	465,60	465,05	465,05	465,05	465,06	465,05	465,05	465,05
Fiorino olandese	423,32	423,32	423,75	423,32	423,60	423,52	423,45	423,32	423,32	423,35
Franco belga	28,593	28,593	28,63	28,593	28,60	28,58	28,60	28,593	28,593	28,60
Franco francese	198,89	198,89	198,80	198,89	198,98	198,90	198,92	198,89	198,89	198,90
Lira sterlina	1884 —	1884 —	1887 —	1884 —	1884,30	1884 —	1884,68	1884 —	1884 —	1884 —
Lira irlandese	1717 —	1717 —	1719 —	1717 —	1717,90	—	1717 —	1717 —	1717 —	—
Corona danese	148,62	148,62	148,75	148,62	148,68	148,73	148,65	148,62	148,62	148,65
Corona norvegese	169,35	169,35	169,10	169,35	169,10	168,20	169,31	169,35	169,35	169,35
Corona svedese	197,21	197,21	197 —	197,21	197,15	196,52	197,15	197,21	197,21	197,20
Franco svizzero	483,80	483,80	483,75	483,80	484,15	483,80	483,73	483,80	483,80	483,80
Scellino austriaco	64,903	64,903	65 —	64,903	64,95	64,97	64,93	64,903	64,903	64,90
Escudo portoghese	17,10	17,10	17,25	17,10	17,28	17,10	17,20	17,10	17,10	17,10
Peseta spagnola	12,385	12,385	12,42	12,385	12,40	12,42	12,38	12,385	12,385	12,38
Yen giapponese	3,431	3,431	3,44	3,431	3,428	3,43	3,431	3,431	3,431	3,43

Media dei titoli del 14 marzo 1980

Rendita 5 % 1935	64,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,575
» 5,50 % » » 1968-83	84,825
» 5,50 % » » 1969-84	82,400
» 6 % » » 1970-85	79,275
» 6 % » » 1971-86	76 —
» 6 % » » 1972-87	75,875
» 9 % » » 1975-90	78,425
» 9 % » » 1976-91	81,400
» 10 % » » 1977-92	86,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	99,350
» » » » 1- 8-1978/80	99,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99 —
» » » » 1- 3-1979/81	99,250
» » » » 1- 7-1979/81	98 —
» » » » 1- 5-1979/82	97,150
» » » » 1- 7-1979/82	97,200
» » » » 1-10-1979/82	97,100
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	96,875
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	85,625
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,675
» » » 12 % 1- 4-1982	95,700
» » » 12 % 1-10-1983	94,325
» » » 12 % 1- 1-1984	94,450
» » » 12 % 1- 4-1984	94,200
» » » 12 % 1-10-1987	94,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 marzo 1980

Dollaro USA	855,15
Dollaro canadese	728,10
Marco germanico	465,055
Fiorino olandese	423,385
Franco belga	28,596
Franco francese	198,905
Lira sterlina	1884,34
Lira irlandese	1717 —
Corona danese	148,635
Corona norvegese	169,33
Corona svedese	197,18
Franco svizzero	483,765
Scellino austriaco	64,916
Escudo portoghese	17,15
Peseta spagnola	12,382
Yen giapponese	3,431

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 216 Mod. 241. — Data: 6 aprile 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione: Miscione Ernesto, nato a Napoli il 9 settembre 1909. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 90.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 Mod. 241. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Ascoli Piceno. — Intestazione: Botticelli Dino, nato a Montegranaro il 3 luglio 1911. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 500.000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(2380)

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoca di registrazione di presidio sanitario

Con decreto ministeriale, emanato nella data appresso indicata, è stata revocata la registrazione del presidio sanitario sottoelencato, concessa alla ditta a fianco dello stesso presidio indicata:

Decreto ministeriale 8 febbraio 1980:

Demetox MR (registrato con decreto ministeriale 20 luglio 1971 al n. 0090): Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna) (in seguito a rinuncia della medesima).

(2574)

Revoca di autorizzazioni provvisorie di presidi sanitari

Con decreti ministeriali emanati nella data appresso indicata, sono state revocate le autorizzazioni provvisorie concernenti i presidi sanitari sottoelencati, concesse con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970 alle ditte a fianco degli stessi presidi indicate:

Decreti ministeriali 8 febbraio 1980:

Demetox: Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna) (in seguito a rinuncia della medesima);

Granovit S.: Rumianca S.p.a., in Torino (in seguito a rinuncia della medesima);

Trifuncit: Industria chimica del Ticino, in Marano Ticino (Novara).

(2575)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al programma di fabbricazione del comune di Lodivecchio

Con decreto del presidente della giunta regionale, emanato nella data appresso indicata, reso esecutivo ai sensi di legge, è stata approvata una variante al programma di fabbricazione, di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1, quinto comma, del comune a fianco dello stesso decreto indicato. Copia di tale decreto, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune interessato, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

decreto 8 gennaio 1980, n. 635/Urb: comune di Lodivecchio (Milano).

(1793)

CONCORSI ED ESAMI

RIUNITI OSPEDALI « S. MARIA DELLA MISERICORDIA, S. NICOLO' DEGLI INCURABILI E P. GROCCO » DI PERUGIA

Concorso ad un posto di primario della divisione di recupero-riabilitazione funzionale e correttiva

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di recupero-riabilitazione funzionale e correttiva.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Perugia.

(1042/S)

OSPEDALE CIVILE « S. BARBARA » DI ROGLIANO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rogliano (Cosenza).

(1043/S)

OSPEDALE « G. DE BOSIS » DI CASSINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di oculistica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cassino (Frosinone).

(1004/S)

OSPEDALE « S. MARIA GORETTI » DI LATINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di malattie infettive;

un posto di assistente di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Latina.

(1001/S)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di chirurgia plastica;

un posto di assistente di radiologia (primariato di radiodiagnostica « B »).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(1002/S)

OSPEDALI DEI PELLEGRINI DI NAPOLI

Concorso a due posti di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(996/S)

OSPEDALE CIVILE DI CITTADELLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di cardiologia (elevabile a due);

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cittadella (Padova).

(1000/S)

OSPEDALE CIRCOSCRIZIONALE « BUSACCA » DI SCICLI

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Scicli (Ragusa).

(1029/S)

OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione assegnato per il funzionamento del D.E.A.;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di medicina generale assegnato per il funzionamento del D.E.A.;

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

(997/S)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente dell'istituto di patologia chirurgica presso il centro ospedaliero clinicizzato di Borgo Roma (a tempo pieno);

un posto di assistente della divisione di chirurgia toracica e cardiovascolare presso il centro ospedaliero di Borgo Trento;

due posti di assistente dell'istituto di diagnostica radiologica presso il centro ospedaliero di Borgo Trento (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(1044/S)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1979, n. **79.**

Norme integrative e modificative delle leggi regionali n. 38/78 e n. 46/77 in materia di calamità naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 della legge regionale n. 38/78 è aggiunto il seguente paragrafo:

« *f*) concessione di indennità a privati per fabbricati urbani di civile abitazione o per fabbricati iscritti nel catasto rurale, purché non a servizio di aziende agricole, danneggiati o distrutti ».

Art. 2.

All'art. 7 della legge regionale n. 38/78 è aggiunto il seguente art. 7-*bis*:

« In alternativa agli interventi previsti dal primo comma dell'art. 7, può essere richiesto alla regione Piemonte un indennizzo del danno subìto a seguito di eventi calamitosi, dichiarati gravi ai sensi dell'art. 9, da parte dei proprietari che si trovino nelle seguenti condizioni:

1) fabbricati di civile abitazione, danneggiati o distrutti, che non rientrino tra quelli previsti dal primo comma dell'art. 7, in quanto alla data dell'evento calamitoso risultavano in corso di costruzione, o non ultimati o, se ultimati, non era stata rilasciata per essi la licenza di abitabilità o non erano ancora stati abitati;

2) fabbricati rurali, non a servizio di aziende agricole, per i quali non sussiste la condizione prevista dal primo comma dell'art. 7 e cioè « destinato alla residenza o dimora abituale dei proprietari »;

3) fabbricati che non risultano censiti in quanto i proprietari non avevano a suo tempo presentato la domanda di trascrizione al N.C.E.U. L'indennizzo è subordinato alla presentazione dell'istanza di regolarizzazione al nuovo catasto edilizio urbano;

4) fabbricati da riparare o da ricostruire o fabbricati in corso di costruzione su aree per le quali sussistano vincoli idrogeologici o contrasti di destinazione con gli strumenti urbanistici vigenti;

5) proprietari che non intendano, per qualsiasi motivo, riparare o ricostruire i fabbricati danneggiati;

6) impossibilità da parte del comune di reperire nuove aree per l'insediamento dei fabbricati da ricostruire in altra sede.

L'indennizzo è determinato valutando l'immobile all'epoca dell'evento calamitoso e tenendo anche conto della sua vetustà; restano invariate le percentuali e le limitazioni di cui al primo, secondo, terzo comma dell'art. 7.

Per la concessione dell'indennizzo i proprietari interessati devono far pervenire ai comuni, entro i termini fissati dell'art. 7, comma undici, la documentazione elencata ai paragrafi *a*), *b*), *c*), del comma stesso, nonché la perizia del danno, redatta da un tecnico iscritto all'albo professionale e giurata avanti al cancelliere della pretura competente per territorio ».

Art. 3.

I commi quarto e sesto dell'art. 7 della legge regionale 38/78 sono sostituiti dai seguenti:

« Nel caso di calamità naturali, dichiarate gravi ai sensi dell'art. 9, ove, per ragioni tecniche accertate da uffici tecnici regionali, sia riconosciuta l'impossibilità di ricostruire in loco i fabbricati danneggiati o distrutti, e le aree individuate dai comuni per la ricostruzione non corrispondano alle prescrizioni dello strumento urbanistico operante che legittimamente ne consente la realizzazione, i comuni devono presentare alla Regione il piano tecnico esecutivo dei nuovi insediamenti unitamente alla relativa variante dello strumento urbanistico ».

« Ove peraltro non esista strumento urbanistico operante, i comuni sono tenuti a presentare alla Regione un piano tecnico esecutivo dei nuovi insediamenti, anche all'esterno della perimetrazione dell'abitato, con l'individuazione delle aree destinate alla costruzione dei nuovi edifici in sostituzione di quelli non ripristinabili o ricostruibili in loco. Il piano tecnico esecutivo definirà l'utilizzazione dell'area e le caratteristiche tipologiche degli edifici, con riferimento alle condizioni d'uso, abitativo e produttivo, dell'insediamento da sostituire. Detto piano, redatto in caso di rinuncia da parte del comune, a cura della regione Piemonte, sentito il comune stesso, è approvato, previo parere del comitato urbanistico regionale, con delibera della giunta regionale con procedura d'urgenza ».

Art. 4.

All'art. 7 della legge regionale n. 38/78 è aggiunto il seguente art. 7-*ter*:

« Nelle zone ove siano individuati, a cura dei servizi tecnici regionali, territori di natura instabile o che comunque presentino rischio geologico per l'insediamento di abitati, ogni provvedimento di concessione edilizia o il mantenimento in essere di concessione edilizia rilasciata prima dell'evento calamitoso, è sottoposto al parere del comitato regionale opere pubbliche, sentiti gli uffici tecnici regionali ed il servizio geologico regionale ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 38/78 è sostituito dal seguente:

« Le provvidenze previste all'art. 2, lettere *c*), *d*), *e*), *f*), della presente legge sono disposte nel caso di eventi calamitosi dichiarati gravi con deliberazione del consiglio regionale, che provvede altresì, su proposta della giunta regionale, alla delimitazione delle zone sinistrate ».

Art. 6.

Al terzo comma dell'art. 17 della legge regionale n. 38/78 viene aggiunta la lettera « *f*) ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 38/78 è sostituito dal seguente:

« Gli accertamenti e gli adempimenti richiesti dagli interventi di cui alle lettere *d*), *f*), dell'art. 2, sono demandati ai comuni, i quali possono avvalersi degli uffici tecnici periferici regionali ».

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 38/78 è sostituito dal seguente:

« Gli interventi e le opere di pronto soccorso necessari alla tutela della incolumità e dell'igiene pubbliche possono essere realizzati anche con opere aventi carattere definitivo, quando siano più economiche o meglio rispondenti alle pubbliche esigenze ».

Art. 9.

Il settimo comma dell'art. 7 della legge regionale n. 38/78 è sostituito dal seguente:

« I comuni devono provvedere agli adempimenti di cui ai precedenti commi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte della deliberazione del consiglio regionale prevista dell'art. 9 della presente legge ».

NORME TRANSITORIE

Art. 10.

Ove, a seguito delle alluvioni del maggio 77, sia riconosciuta la necessità di ricostruire in altra sede i fabbricati distrutti o danneggiati, i comuni, in assenza di strumento urbanistico operante ai sensi della legge regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e successive variazioni, possono consentire le ricostruzioni in conformità alla previsione dei piani di ricostruzione attuativi della legge 12 gennaio 1969, n. 7, nei limiti della loro validità temporale, fissata in un decennio dalla loro approvazione all'articolo 3 della citata legge.

Art. 11.

Modifica della legge regionale 31 agosto 1977, n. 46

L'applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 38/78 viene estesa anche alla legge regionale 31 agosto 1977, n. 46.

Art. 12.

I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge sono estesi ai proprietari di fabbricati danneggiati dalle calamità atmosferiche del maggio e dell'ottobre 1977, che abbiano presentato, entro i termini, istanza di contributo.

Per quanto attiene all'evento alluvionale dell'agosto 1978 i benefici di cui al punto 5) dell'art. 2 sono estesi anche ai proprietari che non hanno ritenuto a suo tempo di presentare istanza di contributo ai sensi dell'art. 7 della citata legge regionale n. 38/78.

Le domande per ottenere i benefici di cui ai precedenti commi debbono essere presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 20 dicembre 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1979, n. 80.

Provvedimenti in ordine all'attuazione di un esperimento tariffario regionale in alcuni comprensori della Regione, nonché in ordine alla gestione economico-finanziaria dei servizi da parte dei consorzi di gestione trasporti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della valutazione dei risultati dell'esperimento tariffario attuato nei comprensori di Biella-Vercelli e Borgosesia per la realizzazione della riforma del stistema tariffario regionale, le aziende interessate all'esperimento sono tenute a fornire alla Regione - Servizio trasporti, la seguente documentazione:

1) prospetto dei ricavi mensili conseguiti dall'azienda nel periodo 1° ottobre 1978-30 settembre 1979 distinti per documenti di viaggio;

2) prospetto dei ricavi mensili derivanti dalla vendita dei documenti di viaggio a tariffa ordinaria conseguiti dall'azienda nel corso dell'esperimento;

3) turni dei servizi svolti dall'azienda nel periodo 1° ottobre 1978-30 settembre 1979 e nel corso dell'esperimento, secondo i modelli forniti dalla Regione - Servizio trasporti;

4) altri dati informativi e statistici ritenuti necessari dalla Regione - Servizio trasporti, tra i quali anche quelli relativi ad eventuali oneri derivanti da modifiche della struttura amministrativa ed organizzativa dell'azienda.

La giunta regionale è autorizzata ad organizzare la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative al sistema tariffario sperimentale introducendo, anche nel corso dell'esperimento, le modifiche che si rendono necessarie e significative per una estensione del sistema sull'intero territorio regionale.

Art. 2.

Gli eventuali maggiori oneri e gli eventuali minori ricavi del traffico derivanti alle aziende a seguito dell'introduzione dell'esperimento tariffario sono coperti dalla Regione, su richiesta delle aziende stesse e sulla base di accertata e valida documentazione.

Nel caso in cui venga accertata, anche nel corso dell'esperimento, una contrazione del volume dei ricavi conseguiti dalle aziende interessate rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, la giunta regionale è autorizzata ad adeguare il livello tariffario nell'area di sperimentazione.

Le variazioni tariffarie interessanti l'intero territorio regionale, sono comunque applicate nell'area sperimentale.

Le disposizioni di cui alla presente legge si intendono estese ad eventuali altre aree di sperimentazione del nuovo sistema tariffario attuale entro il 1980.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli vengono estese ai consorzi di gestione trasporti degli altri comprensori già costituiti al fine di garantire per il 1979 la funzionalità economica-finanziaria della gestione dei servizi in attesa dell'estensione del nuovo sistema tariffario.

Art. 4.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:

per l'onere derivante dall'art. 1 con gli stanziamenti di competenza del cap. 5810 del bilancio 1980;

per l'onere derivante dagli articoli 2 e 3 con gli stanziamenti di competenza del cap. 5860 del bilancio 1980.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 20 dicembre 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1979, n. 81.

Modifica ed aumento degli stanziamenti delle leggi regionali n. 22/73 e n. 15/75 sui contributi alle autolinee.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 2 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire alle aziende esercenti trasporti pubblici nel Piemonte di far fronte agli oneri derivanti dall'aumento del prezzo del gasolio, la regione Piemonte concede un contributo di 26 L./km in aumento di quello già previsto dalla legge 20 agosto 1973, n. 22.

Conseguentemente, il secondo comma dell'art. 1 della legge 20 agosto 1973, n. 22, è così modificato:

« Il contributo è concesso a fronte di oneri effettivamente sostenuti per il rinnovo, l'ammodernamento tecnico e la conservazione in efficienza del materiale rotabile fino ad un massimo di:

a) L. 66 per autobus/km alle imprese private che hanno in esercizio autolinee con una percorrenza totale annua non superiore ai 400.000 autobus/km elevabile a L. 76 per autobus/km per le singole linee o tratti di linea svolgentesi in zone montane;

b) L. 76 per autobus/km alle imprese private che hanno in esercizio autolinee con una percorrenza totale annua superiore ai 400.000 autobus/km elevabile a L. 86 per autobus/km per le singole linee o tratti di linea svolgentesi in zone montane;

c) L. 86 per autobus/km alle aziende speciali di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, ed alle società pubbliche ed a prevalente partecipazione pubblica, elevabile a L. 96 per autobus/km per le singole linee o tratti di linea svolgentesi in zone montane».

La rivalutazione del contributo chilometrico di cui al primo comma e successivi del presente articolo si applica a decorrere dal 1° luglio 1979.

Art. 2.

La percentuale di contributo di cui all'art. 5, secondo comma, della legge regionale n. 15 del 21 marzo 1975, riservata al rinnovo del materiale rotabile e investimenti, viene ridotta al 25%.

Art. 3.

Gli interventi previsti dalla presente legge a decorrere dall'anno 1980 saranno finanziati a carico del cap. 5910 del bilancio per lo stesso anno e per gli anni successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 20 dicembre 1979

VIGLIONE

(1561)

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1980, n. 1.

Interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 9 *gennaio* 1980

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITÀ E NORME GENERALI

Art. 1.

Settore di intervento

Questa legge disciplina gli interventi finanziari della Regione nel settore del trasporto pubblico di persone.

La gestione degli interventi finanziari è affidata all'autorità di gestione nell'ambito dell'esercizio delle funzioni delegate alla stessa e disciplinate dalla legge regionale 22 agosto 1977, n. 44.

Art. 2.

Finalità degli interventi

Le autorità di gestione amministrano i contributi regionali secondo quanto previsto dagli articoli successivi ed al fine di:

organizzare gli interventi necessari per la delega delle competenze regionali, finalizzata alla realizzazione del piano regionale e dei piani comprensoriali dei trasporti;

assicurare il raggiungimento dell'equilibrio economico delle gestioni aziendali;

consentire, con la semplificazione delle procedure tecnico-amministrative, l'efficace e tempestiva erogazione dei contributi, nonché la verifica della loro destinazione e degli effetti ai fini della spesa pubblica.

Art. 3.

Tipi di intervento

E' disciplinata da questa legge l'erogazione di contributi relativi:

a) al rinnovo ed al potenziamento del materiale rotabile, degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio e per la riorganizzazione tecnico-produttiva dei servizi;

b) alle spese di esercizio di autoservizi di linea:

per i minori ricavi derivanti dalla applicazione delle tariffe preferenziali;

sulle quote di ammortamento del materiale rotabile, degli impianti e delle attrezzature nonché sulle quote di accantonamento delle indennità di anzianità;

per i servizi non remunerativi in attuazione dei piani comprensoriali dei trasporti;

c) al subentro di enti o di aziende pubbliche nei servizi di trasporto.

Art. 4.

Informazione e documentazione per la gestione degli interventi

Ai fini della formazione dei programmi unitari ed integrati di esercizio e dei programmi finanziari annuali, gli enti e le aziende destinatari di contributi sono tenuti a fornire all'autorità di gestione il programma di esercizio ed il bilancio preventivo annuale, redatti in coerenza con le indicazioni della stessa autorità e con gli obiettivi fissati dai piani di riorganizzazione e di ristrutturazione interna delle aziende.

Il bilancio preventivo e consuntivo annuali sono formati sulla base dello schema-tipo predisposto dalla giunta regionale. Le aziende che esercitano anche attività non di competenza regionale sono tenute inoltre a fornire il rendiconto separato delle dette attività.

La giunta regionale è autorizzata a predisporre strumenti di controllo e di informazione sulla gestione dei contributi, sulla gestione delle tariffe e sulle domanda e sull'offerta dei servizi.

Art. 5.

Esclusioni

Sono esclusi dagli interventi finanziari previsti da questa legge gli enti e le aziende che:

non rispettano le convenzioni stipulate con la Regione e con l'autorità di gestione, i contratti di lavoro e le leggi sociali;

non applicano le tariffe stabilite per i servizi di competenza regionale;

variano il programma e le modalità di esercizio, nonchè gli orari o cessano in tutto o in parte l'esercizio di una autolinea senza la preventiva autorizzazione;

non assicurano la regolarità e la normale efficienza dei servizi.

Sono inoltre esclusi dai contributi gli enti e le aziende che non provvedono a fornire nei termini prescritti la documentazione necessaria alla gestione degli interventi, o che ostacolano gli eventuali accertamenti da parte dell'autorità di controllo o che forniscono dati non rispondenti alla reale situazione tecnica ed economico-finanziaria.

Art. 6.

Accertamento ed erogazione dei contributi

La ripartizione degli interventi finanziari, previsti da questa legge, fra le autorità di gestione è determinata annualmente dalla giunta regionale sulla base del bilancio preventivo dei consorzi, dei programmi unitari ed integrati di esercizio e dei programmi finanziari annuali rispondenti ai requisiti previsti all'art. 16, lettera *e*), della legge regionale 22 agosto 1977, n. 44, approvati dall'autorità di gestione e finalizzati all'attuazione dei piani comprensoriali dei trasporti.

La giunta regionale è autorizzata a definire le modifiche ai livelli tariffari tendenti ad adeguare le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione dei programmi di cui al primo comma.

La ripartizione di cui al primo comma viene effettuata distintamente per gli interventi destinati alle spese di investimento, alle spese correnti di esercizio e agli oneri per il subentro.

Il trasferimento alle autorità di gestione delle risorse destinate alle spese di investimento e agli oneri per il subentro viene deliberato della giunta regionale nel corso dell'esercizio finanziario in relazione alla effettiva realizzazione dei programmi.

Il trasferimento alle autorità di gestione delle risorse destinate alle spese correnti di esercizio viene deliberato dalla giunta regionale entro il 31 gennaio dell'esercizio di competenza.

Allo scopo di perseguire le finalità degli interventi, la giunta regionale determina annualmente:

il ricavo per passeggero/km minimo, di cui all'art. 11, che dovrà essere assegnato alle aziende;

le percentuali minime di copertura delle quote annuali di ammortamento e di accantonamento per indennità di anzianità di cui all'art. 12.

L'ammontare ed i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie da erogare a favore degli enti e delle aziende i cui servizi sono di competenza di più autorità di gestione sono concordati tra le stesse autorità od, in mancanza, sono determinati dalla giunta regionale.

Ai fini della ripartizione di cui al primo comma del presente articolo e ai fini del successivo trasferimento delle risorse agli enti e alle aziende beneficiari, le autorità di gestione definiscono, nell'ambito dei programmi finanziari annuali, la loro quota parte dell'onere contributivo di competenza.

Le autorità di gestione erogano i contributi agli enti ed alle aziende in rate trimestrali a partire dall'accertamento iniziale, fatto salvo quanto diversamente disposto negli articoli successivi.

L'accertamento finale dei contributi di competenza dell'esercizio viene effettuato e comunicato a ciascun ente od azienda interessati entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Eventuali differenze tra contributi erogati e contributi di competenza sono compensati nell'esercizio successivo.

Titolo II

CONTRIBUTI PER IL RINNOVO ED IL POTENZIAMENTO DEL MATERIALE ROTABILE, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE PER L'ESERCIZIO E PER LA RIORGANIZZAZIONE TECNICO-PRODUTTIVA DEI SERVIZI.

Art. 7.
Misura del contributo

Al fine di favorire il processo di rinnovo e di potenziamento del materiale rotabile, degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio e la riorganizzazione tecnico-produttiva dei servizi, la Regione concede alle autorità di gestione, nei limiti dello stanziamento annuale, un contributo pari al 50% del costo degli investimenti effettuati da enti e da aziende, secondo i criteri e le modalità stabiliti all'art. 9.

Il contributo di cui al primo comma può essere elevato sino alla misura massima complessiva del 75%, tenuto conto del tipo di investimento effettuato o di particolari esigenze connesse con il processo di potenziamento e di riorganizzazione tecnico-produttiva.

Quando è fatto ricorso al credito per il finanziamento dei programmi di investimento, il contributo, di cui ai commi precedenti, è commisurato alle quote annuali dei piani di ammortamento per capitale ed interessi, quali praticate dalla Cassa depositi e prestiti.

Per le finalità previste dal presente articolo l'autorità di gestione eroga inoltre il contributo previsto al terzo comma dell'art. 13.

Art. 8.
Amministrazione e disciplina del contributo

Il contributo erogato agli enti ed alle aziende è dalle stesse posto in evidenza tra le passività della situazione patrimoniale in conto apposito, contributi alle spese di investimento. Il conto deve essere annualmente ridotto fino al completo utilizzo del fondo nella misura percentuale corrispondente al coefficiente di ammortamento fiscale previsto per gli investimenti a cui il conto stesso si riferisce. Nella stessa misura deve essere incrementato il fondo ammortamento.

Le eventuali plusvalenze patrimoniali derivanti dalla alienazione dei beni acquisiti con investimenti che hanno beneficiato del contributo di cui al primo comma, devono essere accantonate in un apposito conto del passivo per essere reinvestite in beni ammortizzabili, destinati a servizi di competenza regionale, entro il secondo esercizio successivo a quello del realizzo, sempre che sussista la necessità di nuovi investimenti.

E' fatto obbligo di non alienare per un periodo di dodici anni i beni oggetto di investimenti che hanno beneficiato di contributo regionale, anche in attuazione delle leggi regionali abrogate con la presente legge, fatto salvo il caso di preventiva autorizzazione.

La mancata ottemperanza alle norme previste dal presente articolo comporta l'esclusione da tutti i contributi relativi all'esercizio successivo a quello in cui viene accertata la violazione

Art. 9.
Competenze della giunta regionale

La giunta regionale definisce:

l'ammontare del contributo aggiuntivo di cui al secondo comma dell'art. 7;

i criteri cui dovrà attenersi l'autorità di controllo nella determinazione dell'ammontare dell'investimento ammesso al contributo;

le modalità di erogazione.

Titolo III

CONTRIBUTI PER MINORI RICAVI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PREFERENZIALI

Art. 10.
Ambito di applicazione

Agli enti ed alle aziende che effettuano servizi di trasporto pubblico di persone di competenza regionale, è accordato un contributo per i minori ricavi, finalizzato alla compensazione degli oneri, derivanti dall'applicazione delle tariffe preferenziali approvate dalla Regione.

Le autorità di gestione che applicano riduzioni alle tariffe regionali, ordinarie o preferenziali, sono tenute al rimborso della differenza agli enti ed alle aziende, con mezzi diversi da quelli forniti dalla Regione.

Art. 11.
Criteri di determinazione del contributo

Il contributo per i minori ricavi, amministrato dalle autorità di gestione, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

a il ricavo per passeggero/km relativo alle tariffe preferenziali, deve risultare, con l'erogazione del contributo, uguale per tutte le aziende interessate;

b) le aziende che raggiungono con i ricavi diretti (vendita di titoli di viaggio a tariffa preferenziale) un ricavo per passeggero/km superiore a quello risultante dall'applicazione del criterio di cui alla precedente lettera *a*) sono escluse dal contributo;

c) per i documenti di viaggio a vista, o a corse multiple con validità inferiore ad un anno, il calcolo dei passeggeri/km viene effettuato sulla base di un numero di corse di riferimento stabilito dalla giunta regionale, tenuto conto delle caratteristiche del documento stesso. Sono esclusi dal calcolo i documenti di viaggio che non siano nominativi e rilasciati per un percorso definito e i documenti che non siano contabilizzati e controllati con procedure approvate dalla giunta regionale.

Titolo IV

CONTRIBUTI SULLE QUOTE DI AMMORTAMENTO DEL MATERIALE ROTABILE, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE E SULLE QUOTE DI ACCANTONAMENTO DELLE INDENNITA' DI ANZIANITA'.

Art. 12.
Criteri di determinazione del contributo

Agli enti ed alle aziende che effettuano trasporto pubblico di persone è riconosciuto, limitatamente ai servizi di competenza regionale, un contributo, amministrativo dalle autorità di gestione, proporzionale ai seguenti costi di esercizio:

a) quote annuali di ammortamento calcolate sul minimo fiscalmente ammesso, con esclusione delle quote di cui al primo comma dell'art. 8, al terzo comma dell'art. 13 e all'art. 17;

b) quote annuali di accantonamento per indennità di anzianità, di competenza dell'esercizio, calcolate sulla base del debito effettivo nei confronti del personale dipendente, con esclusione delle quote di anzianità pregresse che non siano ammesse dalla giunta regionale sulla base di un eventuale programma di ricostituzione finanziaria del fondo indennità di anzianità.

Sino a quando le indennità di anzianità effettivamente erogate dalle aziende non sono coperte da adeguati accantonamenti, il contributo deve essere destinato in via prioritaria alla copertura dell'onere per la quota parte maturata fino al 31 dicembre 1979 e relativa alla quota riconosciuta ai fini della integrazione prevista dall'applicazione del protocollo di intesa 6 ottobre 1975 e del contratto nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri, internavigatori, lavoratori delle autolinee private (testo unico) del 4 giugno 1976.

In caso di cessazione di attività per effetto di procedura concorsuale o di liquidazione, prima che sia avvenuta la ricostituzione finanziaria del fondo, il contributo può essere integrato sino alla copertura dell'intero debito verso il personale per indennità di anzianità.

Nelle dichiarazioni presentate dalle aziende ai fini fiscali devono risultare quote di ammortamento e di accantonamento per indennità di anzianità non inferiori alla parte di contributo, previsto alle lettere *a*) e *b*) del primo comma. Le eventuali differenze in meno saranno detratte dai contributi erogati nell'esercizio successivo.

Art. 13.

Limiti di erogazione del contributo

Il contributo di cui all'art. 12 è erogato dalle autorità di gestione nei limiti del deficit di esercizio relativo ai servizi di competenza regionale delle singole aziende quale risulta dalla documentazione di cui all'art. 4.

Per le aziende a conduzione familiare il costo del lavoro imprenditoriale è valutato sulla base del contratto nazionale di categoria, per il numero di ore lavorative che risultano non essere coperte dal personale dipendente.

L'eventuale quota di contributo eccedente il limite fissato al primo comma è erogato quale intervento aggiuntivo da accantonare in apposito conto del passivo per essere reinvestito in beni ammortizzabili destinati a servizi di competenza regionale, sempre che sussista la necessità di nuovi investimenti entro il secondo esercizio successivo. Dal momento del reinvestimento e fino al completo utilizzo del fondo, il conto deve essere annualmente ridotto nella misura percentuale corrispondente al coefficiente di ammortamento fiscale previsto per l'investimento effettuato. Nella stessa misura deve essere incrementato il fondo di ammortamento.

La mancata ottemperanza alle norme previste dal presente articolo comporta l'esclusione da tutti i contributi relativi all'esercizio successivo a quello in cui viene accertata la violazione.

Titolo V

CONTRIBUTI PER SERVIZI NON REMUNERATIVI IN ATTUAZIONE DEI PIANI COMPRENSORIALI DEI TRASPORTI

Art. 14.

Ambito di applicazione

Il contributo per i servizi non remunerativi in attuazione dei piani comprensoriali dei trasporti è assegnato agli enti ed alle aziende sulla base del deficit di esercizio che risulta dalla documentazione prevista all'art. 4 dopo aver assegnato i contributi previsti agli articoli precedenti.

L'ammontare del contributo deve anche tener conto della effettiva attuazione dei piani di riorganizzazione concordati e finalizzati alla realizzazione dei piani comprensoriali dei trasporti.

Gli elementi conoscitivi di dati necessari per la gestione del contributo, con particolare riferimento ai ricavi ed ai costi di produzione dei servizi, ai livelli di servizio offerti e agli indici di efficienza e produttività aziendale, sono attinti dal sistema informativo regionale.

Titolo VI

CONTRIBUTI PER IL SUBENTRO DI ENTI O DI AZIENDE PUBBLICHE NEI SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 15.

Ambito di applicazione

Agli enti ed alle aziende pubbliche che subentrano in tutto o in parte ad aziende private ai fini di realizzare una gestione unitaria dei servizi a livello comprensoriale o di singole unità territoriali, è concesso un contributo commisurato al prezzo di cessione delle entità aziendali.

Art. 16.

Misura del contributo

Il contributo è stabilito nella misura del 65% dell'investimento previsto all'art. 15, elevata all'85% per la quota di partecipazione pubblica assunta dai comuni con una popolazione inferiore a 2.500 abitanti.

Art. 17.

Amministrazione e disciplina del contributo

Il contributo erogato agli enti ed alle aziende è dalle stesse posto in evidenza tra le passività della situazione patrimoniale, in un conto apposito, contributi alle spese di investimento. Il conto deve essere annualmente ridotto fino al completo utilizzo del fondo nella misura percentuale corrispondente al coefficiente di ammortamento fiscale previsto per gli investimenti a cui il conto stesso si riferisce. Nella stessa misura deve essere incrementato il fondo ammortamento.

Titolo VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Regime transitorio della delega

L'esercizo delle funzioni amministrative e di gestione che questa legge assegna alle autorità di gestione, è subordinato alla costituzione dei consorzi facoltativi di cui all'art. 14 della legge regionale 22 agosto 1977, n. 44 e successiva modificazione.

Art. 19.

Regime transitorio per i contributi di esercizio

Nell'esercizio dell'anno 1980 per i periodi di tempo o per i documenti di viaggio per i quali non sono disponibili le informazioni necessarie per l'erogazione del contributo per i minori ricavi, il contributo stesso è erogato in applicazione della legge regionale 20 agosto 1973, n. 23, nella misura stabilita dalla giunta regionale, determinata in modo da non svantaggiare le aziende che mettono a disposizione dell'autorità di controllo le informazioni necessarie secondo le modalità e i criteri previsti all'art. 11.

In ogni caso i contributi di competenza dell'esercizio del 1° anno di applicazione di questa legge, ad eccezione di quelli previsti ai titoli II e VI, non possono risultare inferiori a quelli di competenza dell'esercizio precedente.

Art. 20.

Regolamento attuativo

Il regolamento attuativo, predisposto dalla giunta regionale, è sottoposto all'approvazione del consiglio regionale entro novanta gioni dall'entrata in vigore di questa legge.

Fino all'approvazione del regolamento sono applicabili le norme di contenuto regolamentare dettate dalle precedenti leggi regionali, che non siano incompatibili con la normativa di questa legge.

Art. 21.

Abrogazione di leggi regionali

Le leggi regionali sotto elencate, di intervento finanziario nel settore del trasporto pubblico di persone, emanate fino alla entrata in vigore di questa legge, sono abrogate:

legge regionale 6 maggio 1974, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni;

legge regionale 6 maggio 1974, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni;

legge regionale 20 agosto 1973, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni;

legge regionale 24 novembre 1975, n. 56;

legge regionale 14 dicembre 1977, n. 61;

legge regionale 26 giugno 1979, n. 34;

legge regionale 20 agosto 1973, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;

legge regionale 20 marzo 1975, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni;

legge regionale 6 maggio 1974, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni.

I provvedimenti finanziari previsti dalla legge 2 agosto 1952, n. 1221, e successive modifiche ed integrazioni, si intendono sostituiti dall'entrata in vigore di questa legge.

Titolo VIII

NORME FINANZIARIE

Art. 22.

Ai fini dell'attuazione della legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa complessiva di lire 42.429 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di complessivo pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, degli stanziamenti di cui ai capitoli 5615, 5620, 5630, 5860, 5870, 5880, 5890, 5910, 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, nella rispetti-

va misura di 3.029 milioni, 1.000 milioni, 6.000 milioni, 14.500 milioni, 5 100 milioni, 800 milioni, 6.000 milioni, 5.000 milioni e 1.000 milioni; nello stato di previsione della spesa per tale anno saranno conseguentemente istituiti i seguenti capitoli:

« Contributi in capitale per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile degli impianti e delle attrezzature di autoservizi di linea », con lo stanziamento di 10.029 milioni in termini di competenza e di cassa.

«Contributi in capitale sulle quote annuali di ammortamento del materiale rotabile di autoservizi di linea», con lo stanziamento di 1.000 milioni in termini di competenza e di cassa;

«Contributi nelle spese d'esercizio di autoservizi di linea», con lo stanziamento di 31.400 milioni in termini di competenza e di cassa.

I capitoli di cui al precedente comma saranno iscritti nei bilanci per gli anni finanziari 1981 e successivi con stanziamenti che saranno determinati con le leggi di approvazione dei bilanci medesimi.

Nel bilancio per l'anno finanziario 1980 e nei bilanci per ciascuno degli anni finanziari successivi sarà altresì istituito apposito capitolo, in sostituzione del capitolo n. 5920 che sarà conseguentemente soppresso, con la denominazione:

«Contributi ad enti ed aziende pubbliche che subentrano in tutto o in parte in aziende private di trasporto» e con lo stanziamento indicato «per memoria».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 2 gennaio 1980

VIGLIONE

(1562)

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1980, n. 2.

Proroga dell'efficacia del vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione n.* 4 *del* 23 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive proroghe e modificazioni, prorogato con legge *regionale 20 gennaio 1978, n. 8, sino al 31 dicembre 1979, è ulte*riormente prorogato fino al 31 dicembre 1981.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione Piemonte, ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 14 gennaio 1980

VIGLIONE

(1563)

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1980, n. 3.

Disciplina degli organi istituzionali del servizio sanitario regionale e relative norme transitorie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 30 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi e obiettivi

In armonia con gli articoli 3, 4, 6 dello statuto regionale, e in attuazione degli articoli 25 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione persegue, anche in ossequio al disposto dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la programmazione, la riorganizzazione e l'integrazione dei servizi e delle attività destinati alla promozione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, nel rispetto della dignità e libertà della persona umana.

L'azione della Regione è realizzata in collegamento e coordinamento con le attività e gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività.

La riorganizzazione territoriale dei servizi sanitari e socio-assistenziali, attuata con il concorso della partecipazione delle popolazioni, realizza gli obiettivi del piano sanitario regionale e della presente legge, assicurando la rispondenza alle reali esigenze di salute e di benessere dei cittadini.

Titolo I

AMBITI TERRITORIALI E SOGGETTI ISTITUZIONALI

Art. 2.

Ambiti territoriali

Gli ambiti territoriali, ai fini della riorganizzazione dei servizi di cui all'art. 1 della presente legge, coincidono con quelli determinati con legge regionale 9 luglio 1976, n. 41.

Gli ambiti territoriali di cui al comma precedente potranno essere modificati dalla Regione nel quadro delle determinazioni di cui alla legge regionale 19 agosto 1977, n. 43, e con le procedure ivi previste e nel rispetto delle procedure di cui al quinto comma dell'art. 11 e all'art. 12 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche in sede di formazione dei piani sanitari regionali triennali successivi al primo, sulla base di comprovate esigenze rappresentate dagli enti locali e dalle altre istituzioni e organizzazioni interessate.

Art. 3.

Soggetti istituzionali

I comuni esercitano le funzioni amministrative per il perseguimento delle finalità dell'art. 1 della presente legge:

a) in forma singola, quando l'ambito territoriale di cui al precedente articolo coincide con quello del comune o di parte di esso;

b) in forma associata, qualora nei suddetti ambiti territoriali siano compresi più comuni, con le modalità di cui ai successivi articoli concernenti l'associazione dei comuni e le comunità montane.

Art. 4.

Costituzione dell'associazione dei comuni

Fino alla riforma delle autonomie locali, per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'art. 2, che comprenda più comuni e ad eccezione del caso in cui l'ambito coincida con la comunità montana, è costituita, ai sensi della presente legge, l'associazione dei comuni.

Art. 5.

Statuto dell'associazione

Ciascuna associazione ha un proprio statuto, il quale, nell'ambito della presente legge e della normativa vigente, disciplina la denominazione, la sede, la composizione, i compiti ed il funzionamento dei suoi organi, le forme ed i modi di collaborazione tra l'associazione ed i comuni associati, e le modalità della preventiva consultazione dei comuni sugli atti indicati dalle leggi regionali, le modalità per il coordinamento delle funzioni trasferite e delegate ai comuni, i casi di esercizio, da parte dei comuni, della facoltà di richiedere il riesame degli atti dell'associazione, la pubblicità della seduta dell'assemblea e dei provvedimenti dell'associazione, le forme rivolte ad assicurare la partecipazione popolare all'attività dell'associazione.

Lo statuto dell'associazione è deliberato dai singoli consigli comunali che ne fanno parte ed è approvato con decreto del presidente della giunta regionale, previo parere favorevole del consiglio regionale.

Art. 6.

Assemblea generale dell'associazione

L'associazione è retta dall'assemblea generale dei comuni, che è composta di consiglieri dei comuni componenti l'associazione, secondo i criteri di elezione indicati nel successivo articolo 7.

Art. 7.

Composizione ed elezione dell'assemblea generale dell'associazione dei comuni

I raggruppamenti politici rappresentati nei consigli comunali dell'associazione dei comuni presentano proprie liste di candidati, distinte per i due collegi elettorali comprendenti l'uno comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti e l'altro comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti.

In ciascun ambito territoriale di cui al punto *b*) del precedente art. 3, il numero dei consiglieri componenti l'assemblea generale è così stabilito:

a) trenta consiglieri - per gli ambiti territoriali con popolazione fino a 50.000 abitanti;

b) quaranta consiglieri - per gli ambiti territoriali con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti;

c) cinquanta consiglieri - per gli ambiti territoriali con popolazione oltre 100.000 abitanti.

Il numero dei consiglieri da eleggere per ciascun collegio elettorale si ottiene ripartendo il numero di consiglieri stabilito per l'assemblea in proporzione agli abitanti residenti nei comuni facenti parte di ciascun collegio elettorale.

Il quoziente dei voti necessari per eleggere un rappresentante si determina dividendo il numero di tutti i consiglieri comunali dei comuni facenti capo al collegio elettorale per il numero dei consiglieri d'assemblea da eleggere nel collegio elettorale.

Entro quattro mesi dal rinnovo dei consigli comunali, il presidente della giunta regionale, previo parere favorevole del consiglio regionale, d'intesa con i presidenti dei comitati comprensoriali di cui alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 41, con proprio decreto stabilisce la composizione dei collegi elettorali di cui al primo comma, la data entro cui i raggruppamenti politici devono presentare le liste, gli uffici dove tali liste devono essere presentate, le modalità di presentazione delle liste, la data per lo svolgimento delle operazioni di voto da effettuarsi comunque entro trenta giorni dalla presentazione delle liste.

Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

Ogni consigliere comunale può esprimere un solo voto di lista e un massimo di tre preferenze.

Ciascun consiglio comunale provvede a comunicare alla giunta regionale per i successivi adempimenti i risultati delle votazioni.

L'attribuzione a ciascuna lista di candidati designati avviene sulla base dei voti da questa ottenuti in tutti i consigli comunali del collegio, secondo il metodo vigente per l'elezione del consiglio regionale.

All'interno di ciascuna lista il presidente della giunta regionale entro e non oltre novanta giorni dall'emanazione del decreto del presidente della giunta regionale previsto al precedente quinto comma, nomina membri dell'assemblea i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze: in caso di parità viene nominato il candidato più anziano di età.

L'assemblea generale si rinnova ogni cinque anni e in ogni caso in concomitanza del rinnovo della maggioranza dei consigli dei comuni facenti parte dell'associazione.

La perdita della qualifica di consigliere comunale comporta decadenza dalla carica di componente dell'assemblea.

In caso di dimissioni, decadenza o morte di un consigliere, lo stesso viene surrogato con il consigliere primo escluso della stessa lista. Con apposito decreto del presidente della giunta regionale provvede a proclamare la nomina.

Art. 8.

Comunità montane

Qualora l'ambito territoriale dell'associazione dei comuni coincida con quella della comunità montana, l'assemblea generale dell'associazione è quella della comunità montana.

Qualora l'ambito territoriale comprenda anche comuni non facenti parte della comunità montana, l'assemblea viene costituita integrando quella della comunità montana con i consiglieri eletti dai comuni interessati. Il numero dei consiglieri da eleggere ad integrazione, è uguale al rapporto tra gli abitanti dei comuni stessi e gli abitanti della comunità montana, moltiplicato per il numero dei componenti l'assemblea della comunità montana.

Per le modalità di elezione e surroga e per la durata in carico dell'assemblea generale integrata valgono i disposti di cui ai commi primo, terzo e successivi del precedente art. 7.

Qualora l'ambito territoriale di cui al precedente art. 2 comprenda due o più comunità montane o parte di comunità montane, per la costituzione dell'assemblea generale si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 7.

Art. 9.

Comune singolo

Nell'ipotesi di cui al punto *a*) dell'art. 3 della presente legge, l'assemblea è costituita dal consiglio comunale.

Art. 10.

Comitato di gestione e presidente

L'assemblea generale dell'associazione dei comuni elegge il comitato di gestione composto da:

a) nove membri ove l'assemblea sia costituita da trenta a trentanove consiglieri;

b) undici membri ove l'assemblea sia costituita da quaranta a quarantanove consiglieri;

c) tredici membri ove l'assemblea sia costituita da cinquanta o più consiglieri.

L'assemblea, con la presenza della maggioranza dei componenti, procede nella prima seduta, alla elezione dei membri del comitato con voto limitato a due terzi del numero dei componenti assegnati, arrotondato alla unità superiore, al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze.

Possono essere eletti anche coloro che non siano consiglieri comunali o membri dell'assemblea.

Il presidente del comitato di gestione è eletto dal comitato stesso nel proprio seno nella prima riunione a maggioranza assoluta dei componenti.

Con le stesse modalità viene eletto un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Fino a quanto la nomina del presidente non sia avvenuta, le relative funzioni, compresa la convocazione della prima riunione del comitato, sono esercitate dal componente più anziano di età.

Qualora i membri del comitato di gestione non siano membri dell'assemblea, essi partecipano alle sedute dell'assemblea senza diritto di voto.

Se per dimissione, decadenza, morte di un componente del comitato di gestione, occorre procedere alla sostituzione, l'assemblea provvede nella prima seduta utile con la presenza della maggioranza dei consiglieri alla nuova elezione, mantenendo inalterati i criteri di rappresentatività.

Se il numero di componenti da sostituire è superiore alla metà, l'assemblea provvede all'integrale rinnovazione del comitato di gestione.

Qualora l'ambito territoriale coincida integralmente con il territorio della comunità montana le funzioni del comitato di gestione e del presidente sono assunte rispettivamente dalla giunta e dal presidente della comunità montana stessa.

Qualora non vi sia integrale coincidenza, ai sensi dell'articolo 15, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, valgono le norme di cui ai comuni precedenti.

Art. 11.

Comune di Torino

Il consiglio comunale di Torino, quale assemblea generale degli ambiti territoriali nei quali ai sensi del precedente art. 2 si suddivide il territorio comunale, procede all'attribuzione ai consigli circoscrizionali di poteri in materia di servizi sanitari e socio-assistenziali che ritiene opportuno esercitare a livello circoscrizionale, secondo criteri di organicità e compiutezza.

Il numero dei componenti il comitato di gestione viene fissato dal consiglio comunale di Torino con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti e non può essere inferiore a nove e superiore a trenta.

Il presidente e il vice presidente del comitato di gestione vengono eletti nei modi previsti rispettivamente dal quarto e quinto comma del precedente art. 10.

Lo stesso consiglio comunale provvede contestualmente alla attribuzione dei poteri di cui al primo comma del presente articolo ad adeguare il proprio regolamento alle statuizioni di cui agli articoli 14, 15, 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Titolo II

ORGANI DELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

Art. 12.

Attribuzione dell'assemblea generale

L'assemblea generale, così come individuata nei precedenti articoli è l'organo deliberante dell'unità sanitaria locale prevista dall'art. 10 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai sensi dell'art. 15 della legge medesima.

Spetta all'assemblea generale:

a) approvare il regolamento relativo al funzionamento e alle attribuzioni degli organi dell'unità sanitaria locale, nonchè la disciplina delle forme di partecipazione;

b) nominare i rappresentanti dell'unità sanitaria locale presso enti, organizzazioni e commissioni;

c) approvare i pogrammi e le eventuali modifiche, i criteri per la loro attuazione, nonchè gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali;

d) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

e) approvare la pianta organica ed il regolamento del personale e dei servizi;

f) approvare le convenzioni di competenza dell'unità sanitaria locale;

g) esprimere pareri vincolanti, nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, in ordine agli atti di disposizione e relativi al godimento di beni mobili ed immobili di cui allo art. 66, lettere *a*) e *b*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e comunque facenti parte del patrimonio dei comuni destinato alle unità sanitarie locali;

h) emanare direttive generali vincolanti per il comitato di gestione;

i) deliberare ogni altro provvedimento ad essa attribuito dalla legge e dai regolamenti.

L'assemblea è tenuta a consultare i comuni che fanno parte dell'unità sanitaria locale in merito ai provvedimenti di cui ai punti *a*), *c*), *d*) ed *e*).

Il regolamento di cui al punto *a*) deve prevedere tra l'altro:

le modalità per l'elezione del presidente dell'assemblea e la non cumulabilità tra tale carica e la presidenza del comitato di gestione dell'associazione dei comuni;

l'articolazione dell'assemblea in commissioni permanenti e gruppi di lavoro.

Il regolamento i cui al punto *e*) deve prevedere fra l'altro la conferenza dei servizi e le modalità di consultazione tecnica.

L'assemblea, su motivata proposta, avanzata da parte di almeno un terzo dei consiglieri, in caso di impossibilità di funzionamento o di elusione o travisamento delle direttive generali vincolanti da parte del comitato di gestione, procede con proprio provvedimento, assunto a maggioranza assoluta dei componenti, alla revoca del comitato di gestione e alla contestuale elezione dei membri del nuovo comitato di gestione.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emana schemi-tipo di regolamenti previsti alle lettere *a*) ed *e*) del secondo comma del presente articolo.

Art. 13.

Attribuzioni del comitato di gestione

Il comitato di gestione è l'organo esecutivo dell'unità sanitaria locale ed opera collegialmente.

Ad esso spetta:

a) la predisposizione dei provvedimenti da sottoporre alla approvazione dell'assemblea generale;

b) l'adozione di tutti i provvedimenti dell'unità sanitaria locale che non siano espressamente riservati dalla legge o dai regolamenti ad altri organi dall'unità sanitaria locale medesima.

c) la nomina, in conformità alle norme delegate di cui al terzo comma dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei coordinatori dell'ufficio di direzione;

d) l'esercizio delle altre attribuzioni demandategli dalle leggi e dai regolamenti;

e) l'adozione di provvedimenti finanziari urgenti di competenza dell'assemblea generale nei casi e con le modalità previste dalla legge regionale di cui all'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il comitato di gestione deve accompagnare la proposta di bilancio di previsione con una relazione contenente:

1) informazioni intorno alla qualità ed alla quantità dei servizi prestati anche in rapporto alla corrispondenza fra i relativi costi e benefici;

2) notizie sullo stato di attuazione delle scelte di programmazione;

3) specifiche e dettagliate dimostrazioni sulla quantificazione di ogni singolo stanziamento di bilancio, ponendo in particolare evidenza la rispondenza della prevista attività amministrativa con le indicazioni e le prescrizioni del piano socio-sanitario regionale.

Art. 14.

Attribuzioni del presidente del comitato di gestione

Il presidente del comitato di gestione convoca e presiede il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale ed esercita ogni altra funzione conferitagli dalle leggi e dai regolamenti; ha inoltre la rappresentanza legale per gli atti demandati alla unità sanitaria locale medesima dalle leggi e dai regolamenti.

Il presidente adotta altresì in casi di urgenza i provvedimenti di competenza del comitato di gestione necessari e improrogabili per garantire il funzionamento dell'unità sanitaria locale, i quali perdono efficacia se non ratificati nella prima seduta del comitato da convocarsi comunque entro trenta giorni.

Art. 15.

Indennità

A ciascun membro dell'assemblea generale dell'associazione spetta un gettone di presenza per ogni seduta, pari a quello spettante ai consiglieri comunali di un comune con popolazione corrispondente a quella del territorio dell'unità sanitaria locale.

Al presidente ed ai componenti del comitato di gestione verrà corrisposta una indennità di carica stabilita dall'assemblea in misura non superiore a quella spettante al sindaco e agli assessori dei comuni con popolazione pari a quella dello ambito territoriale dell'unità sanitaria locale.

Tale indennità non è cumulabile con quella corrisposta ai medesimi per la eventuale carica di sindaco o assessore.

Il presidente e i membri della giunta delle comunità montane di cui al primo comma dell'art. 8 della presente legge percepiscono l'indennità nell'ammontare stabilito dalle norme statutarie.

Al vice presidente compete una indennità mensile omnicomprensiva pari al 75% di quella assegnata al presidente.

L'indennità di carica compete altresì nella medesima misura al presidente e ai componenti il consiglio circoscrizionale che in base al regolamento sul decentramento esercitano i poteri in materia sanitaria e socio-assistenziale attribuiti dal comune di Torino ai sensi del terzo comma dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del precedente art. 11.

Compete a tutti i membri dell'assemblea e del comitato di gestione il rimborso spese effettivamente sostenute, da liquidarsi secondo quanto indicato dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169.

Art. 16.
Incompatibilità

Sono applicabili per le incompatibilità le disposizioni stabilite dalle leggi statali e regionali vigenti.

Art. 17.
Rapporti tra il sindaco e le unità sanitarie locali

Il sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, per lo esercizio delle proprie attribuzioni ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si avvale direttamente dei presidi e servizi dell'unità sanitaria locale, informandone il presidente e l'ufficio di direzione.

Art. 18.
Indirizzi della partecipazione

In attuazione dei principi fissati dagli articoli 13, terzo comma e 15, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i comuni singoli o associati assicurano ampie forme di partecipazione, consultazione e informazione a livello di unità sanitaria locale e di distretto sanitario di base.

L'unità sanitaria locale, al fine di assicurare la corretta applicazione dei suddetti principi, provvede con proprio regolamento a fissare le relative forme e modalità di esercizio uniformandosi ai seguenti indirizzi:

a) istituzione di organismi di partecipazione con funzioni propositive e consultive composti dai rappresentanti delle forze sindacali, professionali, culturali e sociali operanti nell'unità sanitaria locale, nonchè dai rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

b) individuazione di forme di partecipazione dei cittadini alle attività del distretto e degli utenti direttamente interessati all'attuazione e gestione di singoli servizi;

c) realizzazione di un articolato sistema informativo finalizzato a diffondere tra i cittadini la piena coscienza degli obiettivi e degli strumenti della riforma sanitaria con particolare riferimento alla educazione sanitaria, agli aspetti epidemiologici, alla conoscenza delle cause delle malattie e ai modi di prevenirle.

Art. 19.
Associazioni di volontariato

E' riconosciuta la funzione delle associazioni di volontario liberamente costituite aventi la finalità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Titolo III

ORGANIZZAZIONE DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI

Art. 20.
Costituzione delle unità sanitarie locali

Le unità sanitarie locali sono formalmente costituite con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Sede provvisoria dell'unità sanitaria locale è il comune con il maggior numero di abitanti.

Le deliberazioni di cui al precedente comma devono contenere fra l'altro la presa d'atto dell'elezione degli organi.

Con lo stesso provvedimento sono dettate disposizioni:

a) per il graduale trasferimento ai comuni, perchè siano attribuiti alle unità sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e delle attrezzature di cui sono attualmente titolari gli enti o gli uffici di cui, a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono a cessare i compiti nelle materie proprie del servizio sanitario nazionale;

b) per l'utilizzazione presso i servizi delle unità sanitarie locali del personale già dipendente dagli enti od uffici di cui alla precedente lettera *a*) che a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è destinato alle unità sanitarie locali, nonchè per il trasferimento del personale medesimo dopo la definizione degli organici secondo quanto disposto nei provvedimenti assunti in attuazione di quanto previsto dal penultimo comma, punto 4) dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sopracitata;

c) per la gestione finanziaria dei servizi di cui alla precedente lettera *a*) a partire dalla data di costituzione delle unità sanitarie locali, con l'obbligo di fissare i limiti massimi di spesa consentiti per le retribuzioni del personale e per l'acquisto di beni e servizi e di prevedere periodici controlli della spesa e le responsabilità in ordine alla stessa.

I beni mobili ed immobili nonchè le attrezzature degli enti ed istituti di cui all'art. 66, primo comma, lettere *a*) e *b*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alla competente unità sanitaria locale.

A tale scopo gli enti ed istituti di cui al comma precedente, nonchè i comuni, nel caso previsto dall'art. 66, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dovranno provvedere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad una ricognizione straordinaria delle componenti del proprio patrimonio destinate totalmente o prevalentemente ai servizi igienico-sanitari, ivi compresa una verifica straordinaria di cassa presso il proprio tesoriere e presso gli eventuali altri agenti autorizzati al maneggio di denaro.

Detta ricognizione straordinaria verrà effettuata in conformità alla normativa vigente presso ciascun ente ed istituto e le relative risultanze, analitiche e sintetiche, formeranno oggetto di apposita deliberazione.

Ai fini della deliberazione di cui al primo comma del presente articolo, le risultanze della ricognizione di cui al quinto comma vengono comunicate alla giunta regionale nonchè al comune interessato che, entro il termine perentorio di giorni trenta, provvede a formulare eventuali osservazioni.

Art. 21.
Distretti

L'assemblea generale dell'unità sanitaria locale su proposta del comitato di gestione e sentiti i singoli comuni, entro sessanta giorni dalla costituzione dell'unità sanitaria locale, garantendo la partecipazione delle comunità locali e degli operatori dei servizi sanitari e socio-assistenziali, dovrà provvedere ad individuare i distretti di base quali strutture tecnico-funzionali per l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento, in ordine ai seguenti criteri:

a) efficienza ed efficacia della gestione;

b) integrazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali di base;

c) rispetto delle integrità territoriali dei comuni.

Art. 22.
Servizi dell'unità sanitaria locale

L'unità sanitaria locale svolge le proprie funzioni mediante servizi sanitari e servizi amministrativi in conformità alle norme del presente titolo.

L'unità sanitaria locale, in relazione alle diverse esigenze organizzative e di funzionamento, articola, di norma, i servizi in settori omogenei di intervento.

Art. 23.
Profilo organizzativo dei servizi

L'organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali è basata:

sulla corrispondenza dei servizi ad aree di intervento omogeneo, attraverso l'utilizzazione integrata dei presidi, delle strutture e del personale, ivi compresi quelli di carattere sociale;

sull'autonomia tecnico-funzionale dei servizi;

sulla flessibilità delle strutture per l'economia di gestione, attraverso il costante adeguamento alle priorità degli obiettivi di intervento;

sull'impiego coordinato di equipes multi disciplinari, ivi compreso il personale a rapporto convenzionale, che operano all'interno dei singoli servizi;

su modalità operative di tipo dipartimentale, ai fini della integrazione delle diverse competenze.

Nell'individuazione delle modalità e procedure più idonee e razionali per il conseguimento dei propri obiettivi, i servizi adottano il metodo di lavoro di gruppo, inteso come integrazione delle esperienze e conoscenze possedute dai singoli operatori.

Il lavoro di gruppo deve svolgersi nel rispetto dei compiti assegnati ai singoli operatori in rapporto alle rispettive professionalità e responsabilità personale e funzionali.

Art. 24.

Integrazione e coordinamento dell'attività dei servizi

L'integrazione e il coordinamento dell'attività dei servizi sono di norma assicurati mediante l'organizzazione dipartimentale.

Spetta al comitato di gestione individuare, sul piano operativo, le attività da svolgere in modo integrato anche con riferimento:

a) ai programmi per l'attuazione dei progetti obiettivi stabiliti dal piano sanitario nazionale e regionale;

b) all'organizzazione unitaria delle prestazioni a livello di distretto;

c) al coordinamento degli interventi sanitari e sociali connessi con la tutela della salute.

Art. 25.

Servizi sanitari e amministrativi delle unità sanitarie locali

Per garantire l'attività di programmazione, coordinamento, amministrazione e gestione economico-finanziaria, nonchè per fornire il necessario supporto tecnico agli organi deliberanti dell'unità sanitaria locale l'assemblea generale delibera l'istituzione di servizi per le seguenti aree funzionali: igiene ambientale e del lavoro, assistenza sanitaria, assistenza sociale, amministrazione del personale, patrimoniale e legale, economico finanziario e tecnico economale.

L'organizzazione dei servizi per l'esercizio delle predette funzioni viene stabilita dall'assemblea generale nell'apposito regolamento, emanato secondo lo schema regionale ai sensi del precedente art. 12, tenuto conto della natura delle funzioni, delle indicazioni contenute nel piano socio-sanitario regionale, in rapporto alla consistenza demografica e alle particolari condizioni socio-economiche e geomorfologiche del territorio.

Lo schema di regolamento dovrà dettare norme in ordine alle funzioni specifiche di ciascun servizio anche in rapporto alle responsabilità degli operatori.

Art. 26.

Ufficio di direzione

Presso ogni unità sanitaria locale è previsto un ufficio di direzione composto dai responsabili dei servizi amministrativi e sanitari il cui coordinamento è assicurato da coordinatori, uno per la responsabilità sanitaria e uno per la responsabilità amministrativa, individuati dal comitato di gestione nei modi previsti dalle norme delegate di cui al terzo comma dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'ufficio di direzione è collegialmente preposto alla organizzazione, al coordinamento e al funzionamento dei servizi dell'unità sanitaria locale e alla direzione del personale e ne risponde al comitato di gestione.

L'ufficio di direzione svolge, inoltre, funzioni consultive nei confronti degli organi dell'unità sanitaria locale ed in particolare:

1) formula proposte ed esprime pareri sugli indirizzi e sui programmi di attività dei vari servizi e sulle modalità di erogazione delle prestazioni;

2) formula proposte ed esprime pareri in ordine ai bilanci e sulle spese di funzionamento dei servizi.

Inoltre l'ufficio di direzione:

a) provvede ad assicurare il coordinato svolgimento da parte di ciascun servizio dell'attività di indagine epidemiologica in relazione alle indicazioni della programmazione sanitaria regionale e nazionale, sulla base delle leggi regionali 4 settembre 1975, n. 48 e 15 marzo 1978, n. 13;

b) predispone e cura l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria attraverso i singoli servizi;

c) provvede, in coerenza con la normativa statale, allo aggiornamento, riqualificazione, formazione del personale del servizio sanitario nazionale;

d) provvede in ogni caso ad assicurare le integrazioni funzionali tra i servizi.

Per quanto non previsto valgono le norme di cui al decreto delegato ex art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Titolo IV

SERVIZI SOCIALI

Art. 27.

Obiettivo del servizio sociale

Fino all'entrata in vigore della legge nazionale di riforma dell'assistenza, le funzioni di assistenza sociale sono organizzate nel servizio sociale, volto a prevenire e rimuovere ostacoli di natura individuale, familiare e sociale; a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di abbandono, di emarginazione e di disagio sociale; a favorire il mantenimento ed il reinserimento della persona nel proprio ambiente di vita.

Art. 28.

Gestione associata dei servizi sociali

Le associazioni dei comuni, le comunità montane e il comune di Torino in forma decentrata esercitano, negli ambiti territoriali delimitati a norma del precedente art. 2, le funzioni di assistenza sociale.

Sino all'entrata in vigore della riforma dell'assistenza, la assemblea generale, in base alle esigenze locali, individua, quali prestazioni debbano essere erogate dal singolo comune.

Art. 29.

Coordinamento ed integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali

Al fine di realizzare il coordinamento e l'integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali esistenti nel territorio, a norma dell'ultimo comma dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il comitato di gestione provvede anche a gestire i servizi sociali.

La legge regionale di cui al primo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, regolamenterà la gestione contabile delle unità sanitarie locali distintamente per le funzioni sanitarie e le funzioni socio-assistenziali, prevedendo altresì forme di integrazione fra tali funzioni e, quali partite figurative, le funzioni socio-assistenziali gestite direttamente dai comuni.

Il comitato di gestione provvede a nominare un coordinamento dei servizi sociali.

Titolo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30.

Gestione straordinaria

Al fine di assicurare il funzionamento di tutte le unità sanitarie locali nei tempi stabiliti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, garantendo la continuità e la qualificazione degli interventi sanitari, a decorrere dal 1° gennaio 1980 e fino alla completa costituzione degli organi collegiali, in sede di prima costituzione delle unità sanitarie locali, i comuni singoli e associati e le comunità montane svolgono le attività ed esercitano le funzioni attribuite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, intendendosi sostituita all'assemblea generale l'assemblea consortile, al comitato di gestione il consiglio direttivo, e al presidente del comitato di gestione il presidente dell'assemblea dei consorzi di cui alla legge regionale 8 agosto 1977, n. 39.

I predetti consorzi continuano a svolgere le funzioni previste dalla citata legge n. 39 non ricomprese nella presente legge e nella legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Ove all'entrata in vigore della presente legge non risultassero costituiti tutti gli organi dei consorzi di cui alla legge regionale 8 agosto 1977, n. 39, il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa e previo parere della competente commissione consiliare, nomina un commissario per l'adozione degli atti relativi alla provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale fino alla costituzione di tutti gli organi.

Fino all'applicazione delle norme regionali disposte in attuazione dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la gestione delle funzioni trasferite ai sensi del precedente art. 20, le unità sanitarie locali adottano la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

Al fine di assicurare l'omogeneità delle contabilità relative alla spesa sanitaria, anche ai fini della rendicontazione di cui all'art. 50, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la giunta regionale approva *il piano dei conti* da adottare per la gestione di cui al precedente comma.

Il suddetto piano dei conti è determinato sulla base dello allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, prevedendo, ove necessario, ulteriori articolazioni.

Art. 31.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 45, sesto comma, dello statuto sociale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 21 gennaio 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1980, n. 4.
Istituzione del fondo regionale per lo sviluppo dei gemellaggi del consiglio dei comuni d'Europa nell'àmbito della C.E.E. e del Consiglio d'Europa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 30 *gennaio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La regione Piemonte promuove, con la presente legge, le iniziative degli enti locali per lo sviluppo dei gemellaggi, al fine di facilitare il formarsi di rapporti con i Paesi membri della Comunità economica europea (C.E.E.) a livello di base e delle varie articolazioni della società nel quadro di una generale mobilitazione dei cittadini in vista della costruzione dell'unità europea.

Art. 2.
Procedura

I comuni della Regione con popolazione non superiore a 20.000 abitanti che intendono gemellarsi con comuni degli Stati appartenenti alla Comunità europea (C.E.E.), qualora intendano avvalersi della presente legge, ne danno comunicazione:

a) al presidente della giunta regionale;

b) alla segreteria generale della sezione italiana del Consiglio dei comuni d'Europa (A.I.C.C.E.);

c) alla federazione regionale piemontese dell'A.I.C.C.E.

Alla comunicazione devono essere allegati:

1) la copia della deliberazione del consiglio comunale con l'indicazione del comune o dei comuni prescelti;

2) la relazione sul programma delle attività previste;

3) il bilancio preventivo dettagliato delle spese occorrenti.

La segreteria generale dell'A.I.C.C.E. e la federazione regionale piemontese dell'A.I.C.C.E. esprimono, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, il loro parere sull'iniziativa, corredandolo di eventuali suggerimenti ed osservazioni. Il parere è trasmesso al presidente della giunta regionale e al comune interessato.

Il presidente della giunta regionale, visti i pareri di cui al comma precedente, sentita la commissione di cui all'art. 6, stabilisce con proprio decreto, entro il 31 maggio ed il 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare della spesa ritenuta ammissibile e del contributo relativo per ogni domanda.

Art. 3.
Contributi

L'ammmontare del contributo è determinato in relazione all'importanza dell'iniziativa; al carattere bilaterale o multilaterale del gemellaggio; alla situazione demografica, geografica, sociale e finanziaria degli enti locali interessati.

Art. 4.
Comuni associati e comunità montane

La procedura e i contributi previsti dai precedenti articoli 2 e 3 si applicano anche ai comuni associati e alle comunità montane.

Art. 5.
Gemellaggi esistenti

I comuni che hanno realizzato, anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, gemellaggi con i comuni di cui al primo comma dell'art. 1, possono accedere, secondo le procedure previste dall'art. 2, alle provvidenze di cui alla presente legge, sia per sviluppare i rapporti di gemellaggio già stabiliti sia per nuove iniziative di gemellaggio.

Art. 6.
Commissione consiliare per i gemellaggi

E' istituita una commissione consiliare per i gemellaggi composta di otto consiglieri, e presieduta dal presidente del consiglio regionale, per esprimere il parere sulle iniziative di cui all'art. 1 e le relative determinazioni.

Art. 7.
Impegno della spesa

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di 50 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 2360 con la denominazione « Spese per l'istituzione del fondo regionale per lo sviluppo e il gemellaggio del Consiglio dei comuni d'Europa » e con lo stanziamento di 50 milioni in termini di competenza e di cassa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45, sesto comma, *dello statuto regionale ed entra in vigore nel* giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 23 gennaio 1980

VIGLIONE

(1564)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1979, n. **85**.

Concessione al personale regionale di una somma « una tantum ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 21 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale regionale che ha prestato servizio nell'anno 1979, ancorchè non ancora inquadrato ma avente diritto all'inquadramento nei ruoli regionali in forza di leggi della Regione, è concessa, per una sola volta, la somma lorda di L. 250.000 *pro-capite*, non pensionabile, in proporzione ai mesi di servizio trascurando le frazioni inferiori ai quindici giorni.

La somma di cui al precedente comma non è concessa al personale non ancora inquadrato che, nel periodo di riferimento, per effetto del mantenimento della posizione giuridica ed economica di provenienza, usufruisca di somma analoga a quella predetta ovvero di un regime di indennità integrativa speciale, o di un emolumento a titolo corrispondente, più favorevole.

Sull'importo di cui al primo comma si applicano le riduzioni alle quali è soggetto lo stipendio.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 850.000.000, si provvede mediante prelevamento della somma di L. 850.000.000 dal cap. 990031 del bilancio regionale per l'anno finanziario 1979, ed integrazione di pari importo del cap. 525011 del bilancio per l'anno stesso.

Art. 3.

E' abrogata la legge regionale approvata nella seduta del 17 ottobre 1979 avente per oggetto: « Concessione al personale regionale di una somma *una tantum* ».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

La legge regionale di analogo oggetto, votata dal consiglio regionale nella seduta del 17 ottobre 1979, che risulta approvata per decorso dei termini di legge per non essere stata rinviata a nuovo esame, non viene promulgata in quanto abrogata dall'art. 3 della presente legge.

Roma, addì 14 novembre 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 13 *novembre* 1979.

(2196)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1979, n. **42**.

IRPET - Rendiconto per l'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *dell'8 settembre* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1979, n. **43**.

ERTAG - Rendiconto finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *dell'8 settembre* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1979, n. **44**.

ETSAF - Rendiconto per l'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *dell'8 settembre* 1979)

(*Omissis*).

(1911)

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1979, n. **45**.

Legge di bilancio 1979, variazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 10 *settembre* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 3 settembre 1979, n. **46**.

Rendiconto generale per l'anno finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 10 *settembre* 1979)

(*Omissis*).

(1912)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800800)